Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 212 del 9 agosto 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 9 agosto 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1962

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1962, n. 10.

Norme per la protezione della flora alpina.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 27 *del* 3 *luglio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono considerate protette le seguenti piante:
1) Anemone alpina - anemone alpino;
2) Anemone montana Hoppe - Pulsatilla;
3) Aquilegia species plures - aquilegia tutte le specie;
4) Clematis alpina Mill. - atragene o Clematide alpina;
5) Cypripedium calceolus L. - Pianella della Madonna;
6) Daphne striata Tratt. - Dafne striata;
7) Erythronium dens canis L. - Dente di cane;
8) Fritillaria burnatii Planich - Fritillaria di Burnat;
9) Galanthus nivalis L. - Bucaneve;
10) Gentiana pannonica Scop. - Genziana ungherese;
11) Gentiana punctata L. - Genziana punteggiata;
12) Gladiolus paluster Gaud. - Gladiolo di palude;
13) Helleborus niger L. - Elleboro o Elabro nero
14) Iris cengialti Ambr. - Giaggiolo del Cengialto;
15) Leontopodium alpinum Cass. - Stella alpina;
16) Leucojum vernum L. - Campanellino;
17) Lilium bulbiferum L. - Giglio rosso;
18) Lilium maragon L. - Giglio martagone;
19) Narcissus poeticus L. - Narciso;
20) Nigritella nigra Richb. et N. rubra Rich. - Nigritella;
21) Nuphar luteum S. et S. Nannufaro;
22) Nymphaea alba L. - Ninfea;
23) Ophrys L. - tutte le specie di Ofridi;
24) Paeonia officinalis L. - Peonia;
25) Phyteuma comosum L. - Raponzolo di roccia;
26) Primula spectabilis Tratt. - Primula vistosa;
27) Primula auricula L. - Orecchia d'orso;
28) Rhodothamnus chamaecistus Rchb. - Rododendro nano;
29) Silene elisabethae Jan. - Garofano di Elisabetta.

Art. 2.

Sono altresì considerate protette le seguenti specie di piante officinali:
1) Achillea moscata Wulf - Erba livia o Iva;
2) Artemisia genepi Weber - genepi nero;
3) Artemisia laxa Fritsch - genepi bianco;
4) Dictamnus albus L. - Limonella;
5) Gentiana lutea L. - Genziana gialla.

Art. 3.

E' vietato:

a) strappare o scavare le piante protette con o senza radici, rizomi, bulbi, o tuberi e i loro fiori, nonchè i tuberi di ciclamino,

b) offrire in vendita e commerciare dette piante con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi, nonchè i relativi fiori, sia allo stato fresco che allo stato secco.

Art. 4.

E' vietato asportare o danneggiare le piante pulvinate e a rosetta, viventi nelle zone sopra i 1500 metri, nonchè quelle che crescono sulle rocce (piante litofiile) o su detriti.

Art. 5.

Delle piante protette di cui agli articoli 1 e 2, o dei rispettivi fiori, è consentita la raccolta di non più di sei esemplari, a persona. Dei tuberi di ciclamino è consentita la raccolta di non più di quattro a persona.

La raccolta, se effettuata da gruppi o comitive composte di oltre cinque persone, non potrà comunque superare complessivamente il numero di 24 esemplari per ogni specie protetta.

Art. 6.

La deroga al divieto di cui alla prima parte dell'art. 5 non si applica per le seguenti specie:
Cypripedium calceolus L. Pianella della Madonna;
Fritillaria burnatii Planch - Fritillaria di Burnat;
Nuphar luteum S. et S. - Nannufaro;
Nymphaea alba L. Ninfea;
Silene elisabethae Jan - Garofano di Elisabetta.

Art. 7.

La raccolta e la esportazione di tutte le piante protette, con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi e loro fiori, di cui agli articoli 1, 2, 3, e delle piante di cui all'art. 4, possono essere consentite per scopi scientifici, didattici e farmaceutici alle persone previamente autorizzate dai Presidente della Giunta regionale.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali ai quali è assegnata la materia dell'agricoltura e delle foreste, ha facoltà di autorizzare alla raccolta delle piante protette anche enti, musei e giardini botanici.

Art. 9.

L'autorizzazione per la raccolta di cui agli articoli 7 e 8 va richiesta alla Giunta regionale, con domanda in carta da bollo, nella quale deve essere specificato lo scopo della raccolta e devono essere contenuti i dati personali del richiedente. o, nel caso di autorizzazione data a norma dell'art. 8, i dati relativi alla persona cui l'autorizzazione deve essere intestata.

La persona autorizzata alla raccolta deve portare con sè l'autorizzazione e, se richiesta, presentarla agli organi di vigilanza. L'autorizzazione è personale. Essa potrà porre limiti di durata, quantità e qualità, stabilendo anche le località di raccolta.

Art. 10.

La presente legge non si applica alle piante protette provenienti da colture industriali o da giardini. Dette piante e fiori, se posti in commercio, dovranno essere accompagnati dal certificato di origine rilasciato dalla competente Stazione forestale nel cui territorio si trovano le colture industriali o i giardini.

Art. 11.

Sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente legge il Corpo forestale, i custodi forestali, i guardiacaccia e guardiapesca e i vigili urbani.

Gli incaricati della vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a segnalare, con rapporto alla Giunta regionale, le accertate violazioni.

Art. 12.

Chiunque arrechi danno alle piante protette, salve le azioni dei proprietari in sede civile, è tenuto al versamento di una ammenda amministrativa da lire 1.000 a lire 50.000, commisurata alla entità del danno arrecato, alla qualità e alla rarità della specie danneggiata.

Se il danno è cagionato da persone appartenenti a istituti o collettività, il risarcimento è dovuto da chi è preposto allo istituto o collettività stessa, secondo le norme del Codice civile.

Art. 13.

L'ammontare dell'ammenda è determinato dal Presidente della Giunta regionale, il quale ingiungerà al responsabile di pagare, entro trenta giorni, la somma dovuta.

Art. 14.

La riscossione delle somme dovute avviene secondo le norme stabilite per il procedimento di coazione di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 15.

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli articoli 7, 8, 9, 11 e 13 della presente legge è delegato alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le autorizzazioni previste dagli articoli 7 e 8 sono emesse dal Presidente della Giunta provinciale competente, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura, sentiti, in linea tecnica, l'ufficio regionale per la protezione della natura e l'erborista provinciale.

La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 9 va presentata alla Giunta provinciale competente.

Il rapporto previsto dal secondo comma dell'art. 11 va presentato al Presidente della Giunta provinciale competente.

L'ammontare dell'ammenda e l'ingiunzione di cui all'articolo 13 sono determinati ed emessi dal Presidente della Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale impartisce le direttive generali alle quali l'ente delegato deve attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

La Giunta regionale può sostituirsi agli organi dell'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione delle norme concernenti la delega o di violazione delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dai Presidenti delle Giunte provinciali è ammesso ricorso per soli motivi di legittimità alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 16.

Le somme riscosse a sensi degli articoli 13 e 14 saranno versate nel bilancio dell'ente che esercita le funzioni amministrative previste dalla presente legge, e devolute a protezione della flora alpina.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 giugno 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1962, n. 11.

Concessione di un contributo della Regione a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in conto interessi passivi su anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 30 *del* 24 *luglio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 20 milioni a carico di ciascuno degli esercizi dal 1962 al 1964 per la concessione di un contributo annuo in misura non superiore al 60 per cento sulla spesa per interessi passivi maturati sui conti correnti speciali, accesi dalle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano con istituti di credito, con vincolo di utilizzo per il pagamento delle spese di spedalità dovute dalle Casse stesse agli ospedali civili della Regione.

Art. 2.

I pagamenti delle spese di spedalità sono effettuati dall'istituto bancario, che garantisce le migliori condizioni alle predette Casse.

A tale scopo le amministrazioni ospedaliere della Regione debbono rimettere alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, alla fine di ogni trimestre solare, elenchi in triplice copia delle spese di spedalità consumate nel trimestre stesso dai loro assicurati.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano invieranno una copia degli elenchi trimestrali con il visto di approvazione, entro trenta giorni dal loro ricevimento, rispettivamente all'Amministrazione ospedaliera interessata, all'istituto bancario ed all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale, pena la decadenza dal diritto al contributo di cui all'art. 1.

Art. 3.

Per ottenere la concessione del contributo previsto dalla presente legge, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano presentano all'Amministrazione regionale all'inizio di ciascun anno, idonea documentazione rilasciata dagli istituti di credito prescelti, dalla quale deve risultare l'importo degli interessi passivi maturati nell'anno precedente sui conti correnti speciali di cui all'art. 1.

Sulla documentazione di cui al comma precedente deve essere apposta dichiarazione di regolarità sottoscritta dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal presidente del Collegio sindacale delle Casse stesse.

La concessione del contributo sarà disposta nel limite di spesa autorizzato per ciascun esercizio finanziario con decreto del presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 4.

All'onere di lire 20 milioni per l'esercizio 1962 si provvede mediante prelevamento di pari importo al fondo iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 luglio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1962, n. 12.
Assegno mensile ai vecchi lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 24 luglio 1962*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I lavoratori di tutte le categorie che abbiano superato il 65° anno di età e non percepiscano pensioni, rendite, od altri assegni di quiescenza, di invalidità o vechiaia, sono ammessi a godere di un assegno mensile non reversibile di lire 5.000 a carico della Regione. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno.

L'assegno mensile previsto al comma precedente è corrisposto ai vecchi lavoratori che abbiano residenza nel territorio della regione da oltre dieci anni ed abbiano prestato la loro opera alle dipendenze di terzi per un periodo di almeno sei anni.

Per i lavoratori agricoli l'anno di lavoro è equiparato a 100 giornate lavorative.

Art. 2.

L'assegno mensile di cui all'articolo precedente è corrisposto ai vecchi lavoratori che non abbiano mezzi propri di sussistenza.

La corresponsione cessa con il venir meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la corresponsione dello assegno è dalla presente legge subordinata, ovvero quando il beneficiario sia ospitato in istituti con rette a carico di enti pubblici.

Art. 3.

La domanda per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata all'E.C.A. competente il quale provvede ad istruirla e rimetterla con proprio motivato parere entro il termine di trenta giorni, all'Assessorato al quale è assegnata la materia della previdenza sociale.

Art. 4.

La concessione e la revoca dell'assegno mensile sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 5.

I sindaci, sotto la loro personale responsabilità, debbono comunicare agli E.C.A. la morte dei beneficiari residenti nel Comune, nonchè la concessione di assegni di cui all'art. 1.

La mancata o ritardata denuncia oltre i quindici giorni dal decesso del beneficiario o dalla concessione degli assegni di cui all'art. 1, comporta per il sindaco le sanzioni di legge.

Art. 6.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una legge dello Stato contenente analoghe agevolazioni a favore dei vecchi lavoratori non assistiti da alcuna posizione assicurativa.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere per i vecchi lavoratori indicati nel comma precedente, agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo degli assegni raggiunga ma non superi la misura prevista dall'art. 1.

Art. 7.

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dagli articoli 3 e 4 della presente legge è delegato agli Enti comunali di assistenza nell'ambito della rispettiva competenza.

La concessione e la revoca dell'assegno mensile sono deliberate dal comitato di amministrazione e disposte con atto del presidente dell'E.C.A. competente per territorio.

L'elenco dei beneficiari, corredato dalle domande debitamente istruite, deve essere inviato a cura del presidente dell'E.C.A. alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità. Lo stesso elenco deve essere inviato contemporaneamente all'Assessorato regionale competente.

La Giunta regionale ove ritenga una deliberazione non conforme alla legge o alle direttive regionali trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni alla Giunta provinciale e all'E.C.A. competente.

La Giunta regionale può sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa contro gli atti emanati dai Presidenti degli E.C.A. è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Art. 8.

L'Amministrazione regionale è surrogata nei diritti che possono spettare ai lavoratori, ai quali viene concesso l'assegno mensile previsto dalla presente legge, nei confronti dei datori di lavoro, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 9.

La somma occorrente in base agli elenchi dei beneficiari, divenuti definitivi, viene liquidata agli E.C.A. dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Art. 10.

Alla spesa a carico dell'esercizio finanziario 1962, prevista in L. 115 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo inscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Per gli esercizi successivi l'amontare della spesa sarà determinato con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 11.

La presente legge ha effetto dal 1° agosto 1962.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, il termine per la trasmissione delle osservazioni da parte della Giunta regionale alla Giunta provinciale è prorogato a trenta giorni dopo i quali comincia a decorrere il termine per il controllo di legittimità da parte della Giunta provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 19 luglio 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Comissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 25 luglio 1962, n. 13.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, recante norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 31 *del* 31 *luglio* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 1.

Consiglio di amministrazione

Con effetto dal 1° gennaio 1962 l'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente

« Presso la Presidenza della Giunta regionale è costituito un Consiglio di amministrazione che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono ai Consigli di amministrazione dei Ministeri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Per gli impiegati con qualifica superiore a direttore di divisione o qualifica equiparata le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Giunta regionale.

Il Consiglio di amministrazione è così composto:

a) dall'ispettore del personale;

b) da quattro impiegati comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata;

c) da due rappresentanti del personale, di cui uno del gruppo etnico italiano e uno del gruppo etnico tedesco, eletti dal personale medesimo.

I membri di cui alle lettere *b*) e *c*) sono nominati entro il mese di gennaio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe esercita le funzioni di segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui non siano disponibili funzionari con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata in numero tale da assicurare la piena formazione del Consiglio di amministrazione — ai fini del sesto comma del presente articolo — la nomina degli impiegati di cui alla lettera *b*), verrà fatta scegliendoli fra i funzionari aventi qualifica inferiore o tra il personale contrattuale ».

Art. 2.

Commissione di disciplina

Con effetto dal 1° gennaio 1962, l'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è sostituito dal seguente:

« All'inizio di ogni biennio è costituita presso la Presidenza della Giunta regionale una Commissione di disciplina che esercita tutte le funzioni che le leggi vigenti sugli impiegati civili dello Stato attribuiscono alle Commissioni di disciplina dei Ministeri.

La Commissione è costituita da un ispettore generale, che la presiede, e da quattro impiegati di ruolo con qualifica superiore a consigliere di 1ª classe o qualifica equiparata.

Essa è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima. La composizione della Commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale.

Un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe, esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuno dei quattro membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti.

Per gli impiegati della carriera direttiva, con qualifica superiore a consigliere di 1ª classe o equiparata, e per quelli della carriera di concetto, con qualifica superiore a primo segretario o equiparata, le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dalla Giunta regionale.

Per la vadidità delle riunioni è necessaria le presenza di tutti i componenti.

Nessuno può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi.

Agli effetti del terzo comma del presente articolo nel caso in cui non siano disponibili impiegati con qualifica di direttore di sezione, in numero tale da assicurare la piena formazione di essa, la nomina verrà fatta scegliendoli tra il personale con qualifica immediatamente inferiore, anche se compresi tra il personale contrattuale ».

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 sono abrogati gli articoli 3, 4 e 29 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, e successive modificazioni.

TITOLO II

NORME PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE

Art. 4.

Titoli di studio per l'accesso alle carriere direttive

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e matematiche, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche;

b) per la carriera direttiva del personale della Ragioneria, diploma di laurea in economia e commercio, ovvero uno dei seguenti altri diplomi di laurea, purchè uniti al diploma di ragioniere o di ragioniere e perito commerciale:

1) laurea rilasciata dall'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;

2) laurea in giurisprudenza;

3) laurea in scienze matematiche;

4) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara;

c) per la carriera direttiva del personale tecnico dei lavori pubblici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica, ed in architettura e diploma di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere od architetto o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;

d) per la carriera direttiva del personale tecnico delle miniere, diploma di laurea in ingegneria mineraria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere minerario o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;

e) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione trasporti, in ingegneria industriale, sottosezioni meccanica ed elettrotecnica e diploma di abilitazione all'esercizio della pro-

fessione di ingegnere o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;

f) per la carriera direttiva del personale tecnico della agricoltura, diploma di laurea in scienze agrarie;

g) per la carriera direttiva del personale tecnico delle foreste, diploma di laurea in scienze forestali;

h) per la carriera direttiva del personale tecnico — ufficio caccia e pesca — diploma di laurea in scienze naturali.

Art. 5.

Titolo di studio per l'accesso alle carriere di concetto

Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

a) per la carriera di concetto del personale amministrativo, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;

b) per la carriera di concetto del personale della Ragioneria, diploma di ragioniere e perito commerciale oppure diploma di perito e ragioniere commerciale;

c) per la carriera di concetto degli assistenti sociali, diploma di abilitazione alle funzioni di assistente sociale, unito ad uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale o di perito e ragioniere commerciale, di abilitazione magistrale;

d) per la carriera di concetto del personale tecnico dei lavori pubblici, diploma di geometra, diploma di perito industriale edile;

e) per la carriera di concetto del personale tecnico delle miniere, diploma di perito minerario;

f) per la carriera di concetto del personale tecnico dei trasporti, diploma di geometra, diploma di perito industriale, meccanico, elettromeccanico; diploma della scuola speciale di fisica e matematica, rilasciato da un Istituto tecnico governativo;

g) per la carriera di concetto del personale tecnico dell'agricoltura, diploma di perito agrario, di perito industriale-minerario;

h) per la carriera di concetto del personale tecnico delle foreste, diploma di perito agrario o di geometra.

Art. 6.

Titoli di studio per l'accesso alle carriere esecutive

Per l'accesso alle carriere esecutive del personale amministrativo e del personale tecnico è prescritto il possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 7.

Titoli di studio per l'accesso alla carriera ausiliaria

Per l'accesso alla carriera ausiliaria è prescritto il possesso del certificato di assolvimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Per i posti di agente tecnico, riservati agli autisti, è richiesta anche la patente di guida per autoveicoli di categoria *C*).

Art. 8.

Programmi di esame

I programmi di esame per l'ammissione alle varie carriere saranno stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9.

I ruoli organici di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, vengono aumentate dei seguenti nuovi posti:

a) alla tabella *F*) - ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura - carriera direttiva: 1 posto di ispettore generale - ex grado V;

b) alla tabella *G*) - ruolo organico del personale tecnico delle foreste - carriera direttiva: 1 posto di ispettore generale ex grado V.

Art. 10.

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23. è sostituito dal seguente:

« Nelle assunzioni di personale, si seguirà il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione. Tale proporzione sarà riferita alle singole carriere ».

Art. 11.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per lo esercizio finanziario 1962 in L. 3 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 12.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge, i componenti del Consiglio di amministrazione di cui alla lett. *c*) del 4° comma dell'art. 1, sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali interessate. In caso di mancato accordo decide il Presidente della Giunta regionale.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 luglio 1962

Il Presidente della Giunta regionale

DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1962, n. 14.

Norme di integrazione alle provvidenze statali per ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 4 settembre 1962*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio, per le particolari necessità derivanti dalla minorazione, sono ammesse a godere di un assegno mensile non reversibile, a carico dell'Amministrazione regionale, nella misura di L. 6.000 per coloro che sono affetti da cecità assoluta e di L. 4.000 per coloro che non superano un ventesimo della vista normale. Nel mese di dicembre è corrisposto un doppio assegno.

Art. 2.

Sono ammessi al godimento dell'assegno mensile, a norma dell'art. 1, i ciechi che hanno residenza nel territorio della regione da almeno sei anni, hanno compiuto il 18° anno di età e non beneficiano di pensioni, rendite, assegni vitalizi o propri redditi, superiori alle 45.000 lire mensili.

Ai ciechi di età fra i 15 e i 18 anni, i quali sono affetti da altre minorazioni che rendano impossibile il loro avviamento ad un proficuo lavoro, è corrisposto un assegno mensile di lire 4000 per tredici volte all'anno.

La corresponsione dell'assegno cessa con il venir meno delle condizioni personali del beneficiario, alle quali la concessione dell'assegno è dalla presente legge subordinata, ovvero quando il beneficiario viene ospitato in istituti con rette a carico di enti pubblici.

Art. 3.

In caso di morte del beneficiario gli eventuali assegni maturati e non riscossi sono corrisposti ai familiari viventi a carico.

La corresponsione ha luogo anche nel caso in cui la domanda sia presentata al momento della morte dell'avente diritto e venga ritenuta l'idoneità di esso a godere dell'assegno.

Art. 4.

La domanda per l'ammissione al godimento dell'assegno mensile, corredata da idonea documentazione, deve essere presentata all'Assessorato regionale al quale è assegnata la materia della previdenza sociale.

Art. 5.

La concessione e la revoca dell'assegno mensile sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

L'assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 6.

I sindaci, sotto la loro personale responsabilità, devono comunicare all'Assessorato al quale è affidata la materia della previdenza sociale, la morte dei beneficiari residenti nel comune.

La mancata o ritardata denuncia entro i quindici giorni di quanto prescritto dal precedente comma, comporta per il sindaco le sanzioni di legge.

Art. 7.

L'esercizio delle funzioni amministrative previste dalla presente legge è delegato alle Giunte provinciali.

Nell'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Art. 8.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti alla concessione degli assegni di cui alla presente legge. La disponibilità su tale fondo, non impegnata nel corso di ogni esercizio finanziario, viene trasferita all'esercizio successivo e utilizzata secondo la destinazione indicata nella presente legge.

Copia dei provvedimenti adottati deve essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla legge od alle direttive regionali, trasmette, entro dieci giorni, le sue osservazioni alla competente Giunta provinciale e all'organo di controllo di legittimità.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi all'ente delegato in caso di persistente inerzia, di violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Fino a tanto che non siano costituiti nella regione gli organi di giustizia amministrativa, contro gli atti emanati dalle Giunte provinciali è ammesso ricorso per motivi di legittimità alla Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 9.

La presente legge ha effetto dal 1° novembre 1962.

L'onere a carico del bilancio di previsione 1962 è stabilito in lire 10.500.000.

Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli oneri finanziari successivi, l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 agosto 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Vice Commissario del Governo della Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 25 agosto 1962, n. 15.

Modifica alla legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, relativa alla concessione di contributi per la costruzione e l'ampliamento di ospedali civili nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 4 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione di nuovi ospedali civili nelle città di Trento, Bolzano e Bressanone e nella zona bassa Atesina della provincia di Bolzano, nonchè per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelli esistenti nelle città di Rovereto e Merano, è autorizzata la concessione di contributi in capitale fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da corrispondersi in una o più annualità fino ad un massimo di dieci anni ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 giugno 1959, n. 7, viene sostituito dal seguente:

« A favore delle amministrazioni degli ospedali di cui al precedente articolo, potrà inoltre essere concesso, per la durata massima di anni dieci, un contributo costante fino al 5 per cento dell'importo dei mutui che le amministrazioni stesse dovranno contrarre per il reperimento dei fondi occorrenti per provvedere alla parte di spesa non coperta dal contributo regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 25 agosto 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, *il Vice Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1962, n. 16.

Parziale impiego dell'avanzo di bilancio accertato per l'esercizio 1959 e primo provvedimento di variazione al bilancio 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 4 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni, a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa Regionale Antincendi a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni. L'importo di lire 10 milioni viene iscritto al cap. n. 49 della parte passiva del bilancio.

Art. 3.

Per la concessione del concorso sui mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1962 il limite di impegno di lire 20.000.000.

Art. 4.

Per la concessione del concorso sui mutui e prestiti previsti dall'art. 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono autorizzati nell'esercizio finanziario 1962 i seguenti limiti di impegno di:

— lire 40 milioni per la concessione del sussidio sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine;

— lire 24 milioni per la concessione del sussidio sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli.

Art. 5.

Per la concessione del concorso sui mutui di cui all'art. 27, 2° comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1962 il limite di impegno di lire 20.000.000.

Art. 6.

La facoltà di assumere impegni a carico dei capitoli di spesa n. 105/II, n. 105/III, n. 105/IV, n. 105/V, n. 105/VI, n. 105/VII, n. 105/VIII, n. 105/IX, n. 105/X, n. 105/XI, n. 105/XII, n. 105/XIII, n. 105/XIV, n. 105/XV, n. 105/XVI, n. 105/XVII, n. 118-*bis*, e n. 118-*ter* dell'esercizio finanziario 1962 è subordinata all'accertamento sui corrispondenti capitoli di entrata di una somma non inferiore all'amontare degli impegni da assumere.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 8.

Nel bilancio della Cassa regionale anticendi per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 31 agosto 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1959 . . . . L. 308.339.081

ENTRATA STRAORDINARIA

RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE

Cap. n. 26/II (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1961, n. 454 L. 100.000.000

Cap. n. 26/III (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'articolo 8 della legge 2 giugno 1961, n 454 . . . . » 880.000.000

Cap. n. 26/IV (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'articolo 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454 L. 30.000.000

Cap. n. 26/V (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 10 della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . » 360.000.000

Cap. n. 26/VI (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 11 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » 220.000.000

Cap. n. 26/VII (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » 750.000.000

Cap. n. 26/VIII (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » 240.000.000

Cap. n. 26/IX (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » 140.000.000

Cap. n. 26/X (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 16 - 1° comma lett. *a*) - della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . » 60.000.000

Cap. n. 26/XI (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 16 - 1° comma, lett. *b*) - della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . » 36.000.000

Cap. n. 26/XII (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » 200.000.000

Cap. n. 26/XIII (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 18 - 1° e 4° comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . » 200.000.000

Cap. n. 26/XIV (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 18 - 5° comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . » 42.000.000

Cap. n. 26/XV (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » 280.000.000

Cap. n. 26/XVI (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454 L. 200.000.000

Cap. n. 26/XVII (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 23 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » 320.000.000

Cap. n. 26/XVIII (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 27 - 1° comma, 1° capoverso - della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . . . » 100.000.000

Cap. n. 26/XIX (*di nuova istituzione*). — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 27 - 2° comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . » 30.000.000

Totale L. 4.496.339.081

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *In diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Fondi speciali

Cap. n. 52. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 135.000.000

b) *In aumento*:

Disavanzo dell'esercizio 1960 . . . . L. 166.278.691

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. n. 1. — Spese per il Consiglio regionale . . . . L. 4.000.000

Cap. n. 11. — Spese per l'associazione e la partecipazione ad Enti economici e culturali; spese e sussidi per manifestazioni ed attività scientifiche . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 13. Premi e sussidi da assegnarsi per studi ed opere su argomenti regionali o di interesse regionale . . . . » 500.000

Servizio antincendi

Cap. n. 49. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi (art. 30, legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e legge regionale 22 gennaio 1962, n. 7) . . . . . . » 10.000.000

SPESA STRAORDINARIA

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. n. 105/II (*di nuova istituzione*). — Contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività volte alla preparazione ed all'all'aggiornamento di tecnici agricoli, di agricoltori e di lavoratori agricoli, all'assistenza tecnica a carattere continuativo, nonchè le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse alle esigenze della riconversione agricola e della cooperazione internazionale (art. 7 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . L. 100.000.000

Cap. n. 105/III (*di nuova istituzione*). — Spese per sussidi e premi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario di competenza privata, nonchè per studi e ricerche, a termini dell'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e degli articoli 43, 46 e 47 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni . . . . . » 880.000.000

Cap. n. 105/IV (*di nuova istituzione*). — Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi dagli istituti esercenti il credito agrario per opere di miglioramento fondiario (art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 9 della legge 2 giugno 1961, n. 454) (1ª e 2ª delle 34 quote) . . . . » 30.000.000

Cap. n. 105/V (*di nuova istituzione*). — Sussidi a piccoli proprietari e piccoli enfiteuti coltivatori diretti per la costruzione di fabbricati rurali destinati a loro abitazione ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonchè dei vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi (art. 10 della legge 2 giugno 1961, numero 454) . . . . » 360.000.000

Cap. n. 105/VI (*di nuova istituzione*). — Spese per sussidi in conto capitale per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione a termini dell'art. 11 della legge 2 giugno 1961, numero 454 . . . . » 220.000.000

Cap. n. 105/VII (*di nuova istituzione*). — Spese e contributi per il miglioramento ed il potenziamento di produzioni pregiate, con particolare riguardo alla olivicoltura, frutticoltura e viticoltura nelle zone a vocazione viticola (art. 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 240.000.000

Cap. n. 105/VIII (*di nuova istituzione*). — Spese per la difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa (art. 15 - 1° comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 140.000.000

Cap. n. 105/IX (*di nuova istituzione*). — Concorso negli interessi sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici di attrezzature avicole e zootecniche, nonchè all'esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base e l'acquisto di sementi e piantine, concessi da istituti ed enti esercenti il credito agrario (art. 16 - 1° comma, lett. *a*) - della legge 2 giugno 1961, n. 454) (1ª e 2ª delle 9 quote) . . . . » 60.000.000

Cap. n. 105/X (*di nuova istituzione*). — Concorso negli interessi sui prestiti e mutui destinati all'esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodoti degli allevamenti zootecnici ed avicoli, concessi da istituti ed enti esercenti il credito agrario (art. 16, 1° comma, lett. *b*) della legge 2 giugno 1961, n. 454) (1ª e 2ª delle 19 quote) . . . . . . » 36.000.000

Cap. n. 105/XI (*di nuova istituzione*). — Contributi per l'acquisto di bestiame ed interventi per l'attuazione di iniziative previste dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367. Contributi per opere ed attrezzature necessarie al

funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento, nonchè per acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli (art. 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . L. 200.000.000

Cap. n. 105/XII (*di nuova istituzione*). — Sussidi a coltivatori diretti, mezzadri o coloni, a titolari di piccole aziende, singoli ed associati, ed a cooperative agricole per l'acquisto di macchine agricole motrici od operatrici e di attrezzature annesse (art. 18 - 1° e 4° comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454) . » 200.000.000

Cap. n. 105/XIII (*di nuova istituzione*). — Sussidi alle aziende agricole non previste dal 1° comma dell'art. 18 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'acquisto di macchine motrici od operatrici ed attrezzature annesse (articolo 18 - 5° comma - della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 42.000.000

Cap. n. 105/XIV (*di nuova istituzione*). — Sussidi a favore di cooperative, enti di colonizzazione, consorzi di bonifica, consorzi di bonifica montana e consorzi di miglioramento fondiario per l'acquisto, l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e l'attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, compresi i macelli, nonchè i magazzini e gli impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici ed altri mezzi necessari per la produzione delle aziende agricole, a termini dell'art. 20, 1° comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 . . . . » 280.000.000

Cap. n. 105/XV (*di nuova istituzione*). — Spese per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (art. 22 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 200.000.000

Cap. n. 105/XVI (*di nuova istituzione*). — Spese per sussidi in conto capitale per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 3 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni ai termine dell'articolo 27, 1° comma, 1° capoverso, della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . » 100.000.000

Cap. n. 105/XVII (*di nuova istituzione*). — Concorso negli interessi sui mutui concessi dagli istituti esercenti il credito agrario per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, a termini dell'articolo 2 del decreto legge 24 febbraio 1948, numero 114 e successive modificazioni e integrazioni (art. 27, 2° comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454) (1ª e 2ª delle 34 quote) . . » 30.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 118. — Contributi e concorsi a sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni (legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4) . . . . . L. 25.560.390

Cap. n. 118 bis (*di nuova istituzione*). — Spese per la concessione di contributi ed anticipazioni di cui agli articoli 3, 4 5 e 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (art. 13 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . . . . . » 750.000.000

Cap. n. 118 ter (*di nuova istituzione*). — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica montana di cui agli artt. 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e per le anticipazioni, studi, progettazioni e ricerche (art. 23 della legge 2 giugno 1961, n. 454) . . » 320.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 161. — Contributi per l'attrezzatura e l'arredamento di colonie marine e montane, di centri d'assistenza invernale e di case di soggiorno per lavoratori . . . . L. 5.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. n. 174-bis (*di nuova istituzione*). — Contributo alle Casse Mutue Provinciali di Malattia di Trento e di Bolzano sulla spesa per interessi passivi maturati sulle anticipazioni bancarie da effettuarsi dalle Casse stesse per il pagamento agli ospedali delle spese di degenza dei propri assicurati (legge regionale 19 luglio 1962, n. 11) . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 175-bis (*di nuova istituzione*). — Spesa per la corresponsione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori (legge regionale 19 luglio 1962, n. 12) . . . . » 115.000.000

Totale L. 4.535.330.081

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1962

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Assegnazione integrativa della Regione . . . . L. 10.000.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:

al Corpo permanente di Trento . . . L. 2.000.000

al Corpo permanente di Bolzano . . . » 2.000.000 L. 4.000.000

Art. 3. — Indennità temporanee e permanenti e risarcimento danni di cui all'articolo 33 lett. *b*), della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 . . . . » 6.000.000

Totale L. 10.000.000

Allegato 1 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1962

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . . . L. 2.000.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo . . . . L. 2.000.000

Allegato 2 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1962

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi . . . . . . L. 2.000.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo . . . . » 2.000.000

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1962, n. 9.

Modifica della legge provinciale 9 agosto 1957, n. 4, concernente il trattamento di quiescenza dei medici condotti, loro vedove e loro orfani, già iscritti al Fondo pensione medici comunali della Venezia Tridentina istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 4 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 1957, n. 4, è così modificato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1962, l'ammontare delle pensioni dirette, indirette, di riversibilità, delle tacitazioni e del contributo di educazione degli orfani a carico del Fondo pensione medici comunali della Venezia Tridentina è stabilito in 500 volte il valore espresso in corone ai paragrafi 33, 35, 37, 41 e 42 della legge istitutiva tirolese 27 dicembre 1909, B. L. P. n. 4, ex 1910, limitando ad annue L. 350.000 la pensione massima diretta da prendere per base del calcolo per la liquidazione del quartale mortuario prevista al paragrafo 36 della legge citata ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge provinciale 9 agosto 1957 n. 4, è modificato nel senso che la quota fissa costante di pensione in aggiunta a quella stabilita all'art. 1, è elevata ad annue lire 120.000.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di lire 5.000.000 per l'esercizio 1962, sarà fatto fronte con lo stanziamento di cui all'art. 170 del bilancio approvato per l'esercizio medesimo, nel quale è stata prevista la maggiorazione indicata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il vice commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1962, n. 10.

Aggiornamento del trattamento di riposo al personale provinciale, iscritto al Fondo pensioni della Provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 4 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962, la liquidazione del trattamento di riposo, diretto od indiretto, ai dipendenti provinciali di cui l'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1956, n. 16, e l'art. 1 della legge provinciale 4 febbraio 1958, n. 5, viene eseguita sulla base degli stipendi previsti dalla legge provinciale 23 giugno 1960, n. 7, tabella - allegato *B*.

Art. 2.

A decorrere dalla data di cui al precedente articolo, la maggiorazione delle pensioni e degli assegni prevista dall'art. 2 della legge provinciale 4 febbraio 1958, n. 5, è elevata dal 300% al 400%.

Art. 3.

Alla maggiore spesa di lire 11.000.000 per l'esercizio 1962, sarà fatto fronte con lo stanziamento di cui all'art. 11 del bilancio approvato per l'esercizio medesimo, nel quale è stata prevista la maggiorazione indicata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il vice commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE PROVINCIALE 29 agosto 1962, n. 11.

Istituzione dell'« Istituto trentino di cultura ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 4 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Trento, l'Istituto trentino di cultura.

Le norme sulle finalità, sulle strutture e sul funzionamento dell'Istituto sono fissate nello Statuto allegato alla presente legge.

Art. 2.

I bilanci preventivi dell'Istituto sono comunicati alla Giunta provinciale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di gravi violazioni dei fini dell'Istituto, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi dell'Istituto, la Giunta provinciale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e nominare in sua vece una Commissione di tre membri, la quale dovrà provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Istituto e promuovere, entro i tre mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3.

Per il funzionamento dell'Istituto e delle sue iniziative, l'Istituto stesso può valersi di personale di assunzione diretta dalle varie categorie, di personale messo a disposizione dalla provincia di Trento, nonchè di persone di volta in volta incaricate in considerazione della loro particolare competenza o rinomanza.

Art. 4.

Qualora risulti necessario, la provincia di Trento è autorizzata a mettere a disposizione dell'Istituto un'apposita sede.

Art. 5

La provincia di Trento è autorizzata a versare all'Istituto di cui all'art. 1, la somma di L. 50 milioni per l'esercizio finanziario 1962 e, per gli esercizi futuri, una somma, non inferiore a L. 20 milioni, da determinarsi di anno in anno con legge di bilancio.

Art. 6.

Disposizioni transitoria

In attesa della costituzione degli organi ordinari, il governo dell'Istituto è attribuito ad una Commissione di tre o cinque membri nominata dalla Giunta provinciale.

La Commissione provvederà alla convocazione della prima assemblea entro sei mesi dalla data di insediamento della Commissione medesima.

Art. 7.

All'onere di lire 50.000.000, derivante dalla applicazione della legge, per l'esercizio finanziario 1962, si farà fronte con le seguenti variazioni:

a) *in diminuzione*:

Art. 47. — « Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »: da lire 110.000.000 a lire 70.000.000 con una diminuzione di	L.	40.000.000
Art. 133. — « Oneri per l'istruzione professionale » da lire 850.000.000 a lire 840.000.000 con una diminuzione di	»	10.000.000
Totale delle variazioni in diminuzione	L.	50.000.000

b) *in aumento*:

Art.118-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributo all'Istituto Trentino di cultura in Trento »	L.	50.000.000
Totale delle variazioni in aumento	L.	50.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Vice Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

ALLEGATO

Statuto dell'« Istituto trentino di cultura »

Art. 1.

L'« Istituto trentino di cultura », avente sede in Trento, si propone di promuovere e favorire, nell'ambito della Provincia, lo sviluppo di ogni possibile iniziativa e attività di studio e di cultura con speciale riguardo alle tradizioni ed esigenze locali.

In particolare ha per scopo:

a) di promuovere conferenze, lezioni e dibattiti di cultura generale o speciale;

b) di fondare corsi di studi superiori per addestrare i giovani nelle discipline umanistiche e scientifiche;

c) di istituire premi e concorsi culturali e organizzare mostre e rassegne;

d) di organizzare congressi relativi ad argomenti ai quali il Trentino è particolarmente interessato;

e) di istituire e favorire biblioteche e sale di lettura;

f) di intraprendere e facilitare studi e pubblicazioni di qualsiasi genere, corrispondenti ai fini dell'Istituto.

Art. 2.

I soci dell'Istituto si distinguono in:

a) soci fondatori;

b) soci ordinari;

c) soci aggregati.

Sono soci fondatori quegli enti o persone che contribuiscono con una quota annua non inferiore a lire 20.000.000.

Sono soci ordinari quegli enti o persone il cui contributo annuo sia non inferiore a lire 5.000.000.

Sono soci aggregati quegli enti o persone che contribuiscono con una quota associativa di almeno 250.000 lire annue.

Le nuove associazioni sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.

La perdita della qualità di socio è deliberata dalla assemblea nei casi di mancato pagamento della quota sociale, di recesso e per gravi motivi di contrasto con le finalità dello Istituto, questi ultimi da accertarsi da parte dell'assemblea stessa con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

a) dai frutti del patrimonio;

b) dalle quote associative dei soci fondatori, ordinari ed aggregati;

c) dai contributi straordinari dei soci, di persone ed enti;

d) dai proventi delle pubblicazioni ed in genere dalle attività dell'Istituto;

e) dalle tasse di iscrizione che il Consiglio di amministrazione ritenesse di richiedere ai frequentatori dei corsi e delle conferenze dell'Istituto.

Art. 4.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari saranno investite di regola in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato o assimilati a questi ultimi.

L'anno sociale e finanziario dell'Istituto decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

L'assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei soci aggregati, in regola con le quote associative. Vi hanno diritto di voto i legali rappresentanti dei soci fondatori e dei soci ordinari.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. Essa viene inoltre convocata, quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto a voto.

L'assemblea provvede:

a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) ad eleggere i membri del Consiglio di amministrazione ed i revisori dei conti di propria spettanza;

c) a deliberare le eventuali indennità da corrispondere agli amministratori ed ai revisori dei conti;

d) a proporre eventuali modifiche dello Statuto.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto a voto, tranne nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 7.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto da:

a) un consigliere ogni tre soci ordinari o frazione di tre, designato dall'Assemblea anche al di fuori del proprio seno. In ogni caso tali consiglieri non potranno superare il numero di tre;

b) un consigliere per ogni socio fondatore diverso dalla provincia di Trento, designato dall'ente contribuente;

c) un numero di consiglieri pari a quelli designati a sensi delle precedenti lettere *a*) e *b*), nominati dalla Giunta provinciale.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria ogni sei mesi, dal presidente, con preavviso scritto di cinque giorni. Il preavviso contiene l'ordine del giorno della seduta. Il Consiglio di amministrazione è convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente e a richiesta di un terzo dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Fatte salve le competenze dell'assemblea, spetta al Consiglio di amministrazione ogni attribuzione relativa al governo dell'Istituto. Esso delibera e regola lo svolgimento dell'attività annuale dell'Istituto, ne stabilisce l'organizzazione interna e quella delle diverse iniziative, nomina e dimette il personale, nonchè provvede a quant'altro sia necessario per il raggiungimento degli scopi dell'Istituto.

Il Consiglio potrà delegare l'esecuzione di determinate proprie deliberazioni ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio potrà anche avvalersi di consulte tecniche.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il presidente è scelto fra i rappresentanti della Giunta provinciale di Trento.

Spetta al presidente l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea, nonchè la gestione ordinaria nei limiti stabiliti con delibera di massima dal Consiglio di amministrazione. Egli ha il potere di rappresentanza dell'Istituto. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, e nelle materie eventualmente da lui delegate.

Art. 9.

La cassa è affidata ad un tesoriere, nominato dal Consiglio di amministrazione, che potrà essere richiesto di idonea cauzione.

Art. 10.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui due di nomina dell'assemblea e uno di nomina della Giunta provinciale. Il Collegio ha l'obbligo di esaminare il conto consuntivo e di riferire alla assemblea. Copia della relazione e del consuntivo sono inviati alla Giunta provinciale

I revisori rimangono in carica per un biennio e possono essere confermati.

Art. 11.

Nel caso in cui vengano meno tanti soci quanti rappresentano i due terzi del contributo annuale al funzionamento dell'Istituto, detratta la somma corrisposta dalla provincia di Trento, la Giunta provinciale potrà disporre la messa in liquidazione dell'Istituto. Il patrimonio sarà amministrato da un commissario liquidatore nominato dalla Provincia, la quale assegnerà l'eventuale supero attivo ad uno o più enti con fini analoghi a quelli indicati nel presente statuto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 9 luglio 1962, n. 26.

Regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della Provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 4 *settembre* 1962)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Visti gli articoli 47 e 48, n. 1, dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la deliberazione 6 luglio 1962, n. 691/1-I Pers. della Giunta provinciale di Trento;

Decreta:

E' approvato il seguente Regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della Provincia:

CAPO I

Servizi diretti

Art. 1.

Gli automezzi in dotazione agli uffici centrali della Provincia sono destinati al servizio del Presidente e degli Assessori e dei funzionari dell'Amministrazione.

Art. 2.

La gestione degli automezzi di cui al precedente articolo è affidata all'autista capo della Provincia il quale è responsabile dell'andamento del servizio relativo.

Art. 3.

All'assegnazione di automezzi per viaggi di servizio, provvederà l'autista capo, al quale dovrà essere presentata apposita richiesta almeno 24 ore prima dell'inizio del viaggio, salvo casi d'urgenza.

Le richieste dovranno redigersi su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione e dovranno essere sottoscritti dall'Assessore competente o dal Funzionario a ciò delegato.

Giornalmente l'autista capo rassegnerà al Segretario generale l'elenco delle richieste pervenutegli, con l'indicazione della durata del viaggio, del funzionario richiedente e dell'autista assegnato.

Art. 4.

E' vietato ai funzionari l'uso di automezzi per viaggi da effettuarsi in località servite da ferrovie o da servizi di linea, con orario giornaliero di andata e ritorno.

Tale uso sarà tuttavia ammesso quando sussista la particolare necessità e urgenza riconosciuta dal Presidente o dal competente Assessore, di raggiungere rapidamente il luogo ove deve essere espletata la missione.

Nei casi di inosservanza delle norme di cui ai precedenti commi, l'autista capo non potrà far seguito alla richiesta.

Art. 5.

Durante i viaggi di servizio è vietato ospitare sugli automezzi persone estranee all'Amministrazione provinciale non interessate al servizio.

E' altresì vietato il trasporto di cose e di oggetti non attinenti al servizio da espletare.

Art. 6.

E' vietata ai funzionari, anche se muniti di regolare patente, la guida degli automezzi in consegna agli autisti.

Art. 7.

I funzionari debbono attenersi al parere dell'autista circa la possibilità di praticare strade ritenute pericolose per la incolumità delle persone o per l'efficienza dell'automezzo.

L'autista è tenuto a segnalare ogni infrazione all'autista capo, che ne riferirà al Presidente o al segretario generale.

Art. 8.

Gli autisti consegnatari delle autovetture, dovranno essere muniti di apposito «foglio di viaggio», dal quale dovranno risultare la data e l'ora della partenza e dell'arrivo, la denominazione della località più distante dalla sede raggiunta, i chilometri percorsi, i rifornimenti di carburante e di lubrificante occorsi e la firma di controllo del Funzionario che ha effettuato il viaggio.

Art. 9.

Non saranno ammesse alla liquidazione delle relative indennità, le trasferte risultanti dai fogli di viaggio per le quali non risulti apposta dal funzionario la firma di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 10.

Alla fine di ogni mese gli autisti rimetteranno il foglio di viaggio all'autista capo, che lo inoltrerà al Segretario generale, per i controlli di competenza.

L'autista capo è tenuto a denunciare al Segretario generale le irregolarità che si dovessero riscontrare nel servizio degli automezzi, siano esse imputabili ai funzionari, agli autisti od a terzi.

Art. 11.

Gli uffici periferici della Provincia possono essere dotati di automezzi o motomezzi da usare esclusivamente per motivi di servizio.

Per l'uso dei predetti automezzi e motomezzi valgono le norme di cui ai precedenti articoli.

Art. 12.

L'impiego degli automezzi e motomezzi di cui al precedente articolo dovrà essere autorizzato dal competente capo dell'ufficio o dal funzionario a ciò delegato, i quali saranno responsabili dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

CAPO II

Servizio di rimessa

Art. 13.

Per le richieste di automezzi, dichiarate urgenti ed indilazionabili dai competenti Assessori o capi degli uffici, che non possono essere soddisfatte con automezzi dell'Amministrazione provinciale, si provvederà con l'assegnazione di automezzi di rimessa, incaricati dall'autista capo previa comunicazione al segretario generale.

Art. 14.

Gli autisti di cui all'articolo precedente dovranno documentare il loro viaggio con foglio uguale a quello in uso per gli autisti della Provincia munito della controfirma dell'Amministrazione o Funzionario che ha compiuta la missione.

Art. 15.

Non sarà dato corso alla liquidazione delle fatture agli autonoleggiatori se non in presenza della richiesta e della comunicazione di cui ai precedenti articoli.

Art. 16.

I prezzi e le condizioni per il noleggio di autovetture saranno fissati, e riveduti ogni semestre, dal Presidente della Giunta provinciale, previe trattative con ditte locali esercenti tale servizio.

Di quanto sopra ne verrà informata la Giunta.

Art. 17.

Nella scelta degli automezzi di rimessa l'autista capo è tenuto ad accertare che gli stessi siano muniti della apposita licenza di tale servizio e che siano coperti da assicurazione con congrui massimali sia per le persone trasportate che per la responsabilità civile, non inferiori a quelli di cui all'allegato A.

CAPO III

Autorimessa provinciale

Art. 18.

Le autovetture od i motomezzi di proprietà della Provincia in dotazione agli uffici centrali debbono essere ricoverati presso l'autorimessa provinciale.

Art. 19.

Presso l'autorimessa è istituito un registro di controllo delle autovetture e dei motomezzi, nel quale, l'autista capo, ed in sua assenza gli addetti, segneranno l'ora di uscita e di rientro delle autovetture e dei motomezzi.

Non sarà ammessa l'uscita di automezzi o motomezzi dall'autorimessa, se non autorizzata a norma del presente regolamento.

Art. 20.

Nell'autorimessa provinciale non è consentito il ricovero di autovetture o motomezzi di proprietà di terzi.

Art. 21.

Gli automezzi e motomezzi di proprietà dell'Amministrazione debbono essere coperti d'assicurazione per i seguenti rischi: infortuni del guidatore e delle persone trasportate, responsabilità civile, furto e incendio.

I massimali relativi saranno stabiliti dalla Giunta provinciale.

Art. 22.

Nessun automezzo o motomezzo potrà essere fatto circolare se non precedentemente coperto d'assicurazione a scanso di responsabilità personale del capo autista.

Art. 23.

Di ogni incidente che dovesse accadere agli automezzi o motomezzi in servizio per la Provincia dovrà essere data immediata comunicazione scritta alla Segreteria generale dall'autista e dal funzionario. In caso di incidente grave, la notizia dovrà essere trasmessa immediatamente a mezzo telefono.

L'omessa denuncia ove comporti danno alla Provincia, darà diritto di rivalsa verso il responsabile dell'omissione.

Art. 24.

L'Assessore per le finanze è tenuto a curare l'assicurazione degli automezzi e motomezzi, il pagamento dei premi, la scadenza e la rinnovazione delle polizze.

CAPO IV

Servizi con automezzi di proprietà dei funzionari

Art. 25.

I funzionari ed agenti provinciali possono essere singolarmente autorizzati, dal Presidente della Giunta provinciale o dal competente Assessore, ad usufruire di autovetture o motomezzi di loro proprietà, per viaggi di servizio, secondo le norme seguenti.

Art. 26

L'uso degli automezzi, da parte dei funzionari autorizzati in base al precedente articolo, residenti nel capoluogo, deve essere notificato, il giorno precedente, al segretario generale, mediante apposito modulo firmato dall'Assessore o dal capo ufficio, indicante lo scopo del viaggio, le località da raggiungere e la presunta durata. I funzionari ed agenti residenti fuori del capoluogo notificheranno settimanalmente i viaggi che presumeranno di effettuare durante la settimana, fatti salvi casi d'urgenza che dovranno essere segnalati immediatamente alla sede.

Art. 27.

Per l'uso degli automezzi o motomezzi di cui sopra viene accordata, dalla Giunta provinciale, un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa d'acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per i motocicli . . . . . . L. 14 al km.;
b) per automobili fino a 800 cc. . . L. 27 al km.;
c) per automobili oltre 800 cc. . . L. 32 al km.

Tali indennità sono suscettibili di variazioni nel tempo, con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 28.

Per la liquidazione dell'indennità chilometrica stabilita dai precedenti articoli, deve essere presentato ai competenti uffici liquidatori il foglio di viaggio di cui all'art. 8 del presente regolamento, firmato per ogni singolo viaggio dall'Assessore competente.

Art. 29.

La concessione di usare la propria vettura o motomezzo per viaggi nell'interesse dell'Amministrazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione, da sottoporre alla segreteria generale:

a) patente di guida;
b) atto dal quale risulti l'effettiva proprietà dei veicoli;
c) polizza speciale comprendente assicurazione infortuni per il funzionario od agente proprietario e guidatore del veicolo, per le persone trasportate, per R.C., per furto ed incendio, con i massimali indicati nell'allegato A.

Art. 30.

E' libera la scelta della società assicuratrice.

Le spese di polizza e relativi premi annuali sono a carico del proprietario dell'automezzo.

Art. 31.

Durante i viaggi di servizio autorizzati, è vietato ai funzionari il trasporto dei propri familiari e di persone estranee all'Amministrazione e al servizio.

Art. 32.

Al funzionario che usasse anche per una sola volta la vettura per uso proprio o di altri, richiedendo il corrispettivo chilometrico all'Amministrazione, sarà revocata immediatamente l'autorizzazione, salvo ogni provvedimento disciplinare che la Giunta provinciale ritenesse opportuno adottare.

Art. 33.

I chilometri ammessi al rimborso secondo le tariffe dello articolo 27, sono quelli risultanti dalle distanze fra la sede dell'ufficio del funzionario od agente e le località dove si reca in servizio, riconosciuta dall'Amministrazione col provvedimento di liquidazione.

Art. 34.

Ogni automezzo di proprietà della Provincia deve recare uno speciale distintivo ben visibile le cui caratteristiche verranno determinate dalla Giunta provinciale.

Art. 35.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente regolamento, insieme alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a rispondere innanzi alla Giunta provinciale in linea disciplinare.

CAPO V

Norme per lo svolgimento del servizio degli autisti provinciali

Art. 36.

L'autista deve presentarsi puntuale nel luogo ed all'ora indicati nell'incarico o nell'ordine di servizio con la vettura in perfetto ordine decorosamente pulita e fornita del carburante nei limiti d'uso.

Art. 37.

L'autista deve vestire la divisa regolare fornita dalla Amministrazione, e portare il berretto di servizio con le insegne della Provincia.

Art. 38.

L'autista deve prestare il suo servizio in forma corretta ed educata, assistere l'amministratore o il funzionario nella ascesa e nella discesa dalla vettura e tenersi a disposizione dello stesso per tutta la durata dell'incarico senza allontanarsi dal luogo di sosta della vettura.

Art. 39.

Durante il periodo di servizio, in cui gli amministratori o i funzionari rimangono in vettura l'autista non potrà fumare nè conversare con persone eventualmente trasportate se non interpellato.

Art. 40.

E' fatto obbligo del più assoluto riserbo su quanto l'autista può venire a conoscenza durante il viaggio, e di informare chicchessia di fatti o idee venuti a sua conoscenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 luglio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962
***Registro n. 1, foglio n. 19. — Il primo referendario direttore:* SINOSI.**

ALLEGATO *A*

Massimale minimo richiesto per assicurazione autovetture di funzionari o noleggiatori esterni

Responsabilità civile:

a) Catastrofe . .	L. 50.000.000	compreso il guidatore
b) Per persona	» 25.000.000	
c) Per danni a cose .	» 5.000.000	

Furto ed incendio:

Va assicurato il valore commerciale della vettura.
L'Amministrazione non risponde di alcun danno.

Trento, addì 9 luglio 1962

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1962, n. **7.**
Primo provvedimento di variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 36 *del* 4 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione delle Entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1962 vengono introdotte le seguenti variazioni in aumento

Fondi disponibili di precedenti bilanci	L.	370.000.000
Art. 8. — Fondo quote di integrazione bilanci comunali (Legge regionale n. 32 del 31 dicembre 1955)	»	5.000.000
Art. 31-*bis* (*di nuova istituzione*). — Contributo del comune di Appiano per la bitumatura della strada di Monticolo (delib. n. 40 del 2 maggio 1962 del comune di Appiano)	»	4.000.000
Totale degli aumenti da apportare all'entrata	L.	379.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'Uscita, parte seconda, del bilancio per l'esercizio finanziario 1962 vengono introdotte le seguenti variazioni

Articoli modificati solo nel testo:

Art. 19. — Fondo e contributi per l'attività educativa in genere, contributi ad istituti scolastici di ogni grado, statali e privati, convitti d'interesse provinciale.

Art. 20. — Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi e di materiale per proiezioni didattiche e contributi per il funzionamento dei centri provinciali per i sussidi audiovisivi.

In diminuzione

Art. 24-*bis*. — Spese e contributi per la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche, sale di esposizione, musei e di altri locali destinati ad attività culturali	L.	7.000.000
Art. 55. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	»	70.000.000

Art. 105-*bis* (*con modificazione del testo*). — Spese per l'assistenza e l'educazione scolastica e professionale a persone colpite da malformazioni congenite o sopravvenute, comprese le spese per visite di accertamento L. 700.000

Art. 130. — Indennità di buona uscita e di licenziamento al personale provinciale (articoli 125 e 126 legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6) . . . . » 10.000.000

Art. 136. — Fondo per spese di pronto soccorso nell'interesse della agricoltura: misure di urgenza contro le malattie infettive del bestiame comprese le indennità di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva . . . . » 3.375.000

Art. 137. — Spese e contributi per la costruzione, gestione, acquisto terreni, ampliamento, affitto, attrezzatura ed arredamento di edifici destinati alla istruzione professionale e ricezione degli apprendisti ed acquisto di mezzi didattici . . . . . . » 7.250.000

Art. 141. — Fondo per la esecuzione di lavori straordinari urgenti di sistemazione e costruzione di strade di interesse provinciale » 1.000.000

Totale variazioni in diminuzione L. 99.325.000

In aumento:

Art. 10. — Fondo quote di integrazione di bilanci comunali . . . . L. 5.000.000

Art. 13. — Spese per l'istruzione pubblica statale (art. 7, legge 16 settembre 1960, numero 1014) . . . . » 7.000.000

Art. 15. — Contributi ai Comuni o altri Enti o Associazioni per le scuole materne non gestite dall'O.N.A.I.R.C. . . . . » 18.600.000

Art. 24. — Spese per attività e manifestazioni culturali (legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7) . . . . » 12.000.000

Art. 36. — Spesa per il personale amministrativo, contabile e tecnico . . . . . » 70.000.000

Art. 37. — Contributi ad istituti di previdenza, assistenza ed infortuni . . . . . » 8.000.000

Art. 40 (*con modificazione del testo*). — Indennità di rischio e di chilometraggio agli agenti tecnici addetti alla guida delle autovetture ed agli assistenti tecnici dei servizi agrari addetti alla guida di autovetture . . » 1.500.000

Art. 42. — Pensioni a carico della provincia . . . . » 12.000.000

Art. 52. — Sgravi di quote di imposte inesigibili e restituzione di imposte e tasse indebitamente pagate . . . . . . » 5.000.000

Art. 57. — Contributi sugli interessi per mutui contratti da assuntori di masi chiusi (legge provinciale 21 novembre 1956, n. 8) . » 20.000.000

Art. 74 (*con modificazione del testo*). — Spese, contributi e sussidi per l'addestramento professionale dei lavoratori compresa l'attività organizzativa ed assistenziale a favore dei medesimi . . . . . . » 35.000.000

Art. 81. — Quota di integrazione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato ed industria di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 . . . . . » 59.000.000

Art. 83. — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali . . . . » 25.000.000

Art. 85. — Spese per lavori causati da alluvioni, frane e valanghe . . . . . » 15.000.000

Art. 87-*bis* (*di nuova istituzione*). — Indennità di progettazione, di direzione lavori e conseguenti operazioni sull'ammontare delle opere pubbliche della Provincia da corrispondere al personale direttivo e di concetto del ruolo speciale dei servizi tecnici . . » 15.000.000

Art. 96. — Quota della Provincia per la gestione del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi . . . . L. 3.000.000

Art. 105. — Spesa per la cura dei postumi della poliomielite e delle altre discinetiche . » 700.000

Art. 108. — Spesa per l'assistenza all'infanzia illegittima ed agli esposti (legge 13 aprile 1933, n. 312 - quota a carico della Provincia) . . . . » 2.000.000

Art. 116. — Spese e contributi per la costruzione, sistemazione, arredamento edifici destinati a sede di scuole materne . . . » 1.000.000

Art. 125. — Spese straordinarie per arredamento uffici provinciali . . . . . » 3.000.000

Art. 128. — Spese per l'acquisto di macchine da scrivere, calcolatrici, strumenti geodetici ed altre macchine d'ufficio . . . » 3.000.000

Art. 131. — Spese varie afferenti esercizi scaduti e rimaste da pagare (art. 212 regolamento legge comunale e provinciale) . . » 44.525.000

Art. 142. — Acquisto e manutenzione dell'attrezzatura per lavori pubblici . . . » 3.000.000

Art. 153. — Fondo per l'incremento della edilizia popolare (finanziamenti suppletivi - legge provinciale 8 febbraio 1952, n. 2 e legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4) . . . . » 100.000.000

Art. 162. — Acquisto area fabbricabile per uffici in Bolzano . . . . » 10.000.000

Totale delle variazioni in aumento L. 478.325.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 21 agosto 1962

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *Il V. Commiss. del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1962, n. 17.

Ulteriore partecipazione al capitale della Società per azioni « Autostrada del Brennero » ed altri provvedimenti di carattere finanziario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'11 settembre 1962*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale della S.p.A. « Autostrada del Brennero » fino alla concorrenza di lire 345 milioni.

La spesa graverà per lire 103.500.000 sul bilancio dell'esercizio in corso, per lire 138.000.000 sul bilancio dell'esercizio 1963 e per lire 103.500.000 sul bilancio dell'esercizio 1964.

Art. 2.

Per il completamento e l'arredamento dell'edificio, sede degli organi e uffici regionali in Trento, è autorizzata, in aggiunta ai precedenti stanziamenti, la spesa di lire 700 milioni, di cui lire 300 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso, lire 300 milioni a carico dell'esercizio 1963 e lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1964.

Art. 3.

Per la costruzione dell'edificio da adibire a sede del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 80 milioni, di cui lire 10 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso e lire 70 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963.

Art. 4.

Per il completamento dell'edificio, sede della « Piccola Opera Divina Misericordia » di Levico, istituto di rieducazione per minorenni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 50 milioni, di cui lire 12 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1962 e lire 38 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1963.

Art. 5.

Per il completamento e per le attrezzature delle Terme regionali di Levico è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 216 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso.

Art. 6.

Gli stanziamenti disposti in attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese relative.

Art. 7.

Per la copertura del complessivo onere di lire 641.500.000 gravante sull'esercizio finanziario in corso, è autorizzata la accensione di un mutuo passivo di pari importo, al tasso annuo non superiore al 7 per cento, da estinguersi in 20 semestralità costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 1963.

E' altresì autorizzata, a copertura degli oneri dalla presente legge posti a carico degli esercizi finanziari 1963 e 1964, l'accensione di due mutui passivi, di lire 546 milioni e di lire 203.500.000, al tasso non superiore al 7 per cento, da estinguere in 20 semestralità costanti posticipate, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 1964, rispettivamente 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° settembre 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo della Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1962, n. 18.

Provvedimenti per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *dell'*11 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del potenziamento, del miglioramento e del risanamento del patrimonio zootecnico nei riguardi delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, nonchè della pollicoltura e degli animali da cortile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per:

a) l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali;

b) l'organizzazione di manifestazioni zootecniche di particolare importanza e l'assegnazione dei premi ai soggetti più meritevoli;

c) l'attuazione di iniziative volte alla profilassi ed al risanamento del bestiame, anche mediante la corresponsione di indennizzi per l'eliminazione del bestiame infetto;

d) l'attuazione di iniziative, a cura degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per l'intensificazione della dimostrazione pratica nel settore zootecnico.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad intervenire nel settore della zootecnia e dell'apicoltura mediante concessione di:

a) contributi alle organizzazioni tra allevatori di bestiame, in misura non superiore al 70 per cento, nelle spese per l'organizzazione di manifestazioni zootecniche;

b) sussidi alle organizzazioni degli allevatori di bestiame per il funzionamento delle stesse;

c) contributi alle organizzazioni tra allevatori nella misura non superiore al 75 per cento del prezzo d'acquisto dei riproduttori maschi; contributi ad allevatori nella misura non superiore al 35 per cento del prezzo d'acquisto di femmine selezionate;

d) premi di mantenimento per i riproduttori maschi, premi per la riduzione delle tariffe di monta, premi di allevamento e premi per l'alpeggio razionale di animali giovani selezionati nella misura che sarà determinata dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei programmi zootecnici annuali;

e) contributi ad enti ed associazioni di coltivatori diretti ed agricoltori e ad organizzazioni degli allevatori nella misura non superiore al 50 per cento per l'istituzione e l'attrezzatura di ambulatori, nonchè per l'assistenza medico-veterinaria alle stalle dei propri associati, effettuata da tecnici dalle stesse dipendenti;

f) contributi ad organizzazioni di allevatori e ad enti in misura non superiore al 75 per cento nelle spese per l'impianto ed il funzionamento delle stazioni di monta pubblica bovina, equina, ovina, caprina e suina e per la costruzione, funzionamento, miglioramento ed attrezzatura dei centri e dei sottocentri di fecondazione artificiale; contributi in misura non superiore all'85 per cento per la costruzione di immobili e l'acquisto e l'impianto di attrezzature zootecniche destinate alla valorizzazione del patrimonio zootecnico;

g) contributi alle organizzazioni e ad allevatori singoli per l'attuazione di iniziative dirette al miglioramento della pollicoltura e degli animali da cortile, nella misura percentuale che sarà determinata dalla Giunta regionale in sede di approvazione dei programmi zootecnici annuali;

h) contributi ad enti ed organizzazioni fino alla misura massima del 70 per cento, per il potenziamento, miglioramento e funzionamento di stazioni razionali di alpeggio;

i) sussidi alle organizzazioni di apicoltori per il funzionamento delle stesse e per l'attuazione di iniziative dirette al miglioramento, incremento e risanamento dell'apicoltura.

Art. 3.

All'inizio di ogni anno l'Assessorato regionale all'agricoltura, previo parere degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dei veterinari provinciali e delle organizzazioni zootecniche, formula i programmi generali zootecnici e di risanamento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 4.

L'esecuzione delle iniziative comprese nei programmi di cui al precedente art. 3 può venire affidata, in tutto o in parte, alle organizzazioni degli allevatori che le attueranno in conformità alle direttive tecniche e relativo controllo degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 5.

L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge è delegato alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna

Provincia un apposito fondo per coprire le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge.

I fondi stanziati nel bilancio della Regione sono devoluti ai bilanci delle Province immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge regionale del bilancio.

Le disponibilità sui fondi di cui al comma precedente, non impegnate nel corso di ogni esercizio finanziario, dovranno essere trasferite all'esercizio successivo ed utilizzate secondo la destinazione indicata nella legge regionale.

Art. 6.

Nell'esercizio delle funzioni delegate colla presente legge, le Giunte provinciali devono attenersi alle direttive che possono essere impartite dalla Giunta regionale.

Art. 7.

Copia dei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 5 della presente legge dovrà essere inoltrata, per conoscenza, al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge o alle direttive di cui all'art. 6, trasmette, entro 10 giorni, le sue osservazioni all'organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

Art. 8.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia e violazione della presente legge e delle direttive regionali.

Art. 9.

Fino a quando non siano costituiti nella Regione gli organi di giustizia amministrativa, contro i provvedimenti degli enti delegati è ammesso ricorso alla Giunta regionale che decide in via definitiva. Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1962 la spesa di lire 288 milioni.

Alla copertura del relativo onere si provvede con gli stanziamenti di complessivo pari importo, iscritti ai capitoli 60, 61, 62 e 63 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio predetto.

Per gli esercizi successivi gli stanziamenti da iscrivere in bilancio saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio stesso.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° settembre 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1962, n. 19.

Interventi a favore delle opere di miglioramento fondiario agrario e opere pubbliche di bonifica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *dell'*11 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per la concessione di contributi per opere di miglioramento fondiario agrario e di opere pubbliche di bonifica nei limiti e nelle modalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

I contributi possono essere concessi in una o più annualità in base agli stanziamenti di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi e la determinazione del loro ammontare vengono disposti con decreto dell'Assessore alla agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3.

La liquidazione del contributo viene disposta con decreto dell'Assessore all'agricoltura, previo accertamento della Direzione regionale dei servizi agrari, attestante la regolare esecuzione dei lavori ammessi a contributo.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante lo stanziamento di lire 100 milioni, iscritto al cap. 98 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962 e mediante stanziamento di lire 100 milioni ciascuno da iscriversi nei bilanci degli esercizi 1963 e 1964.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono fino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° settembre 1962

Il Presidente della Giunta regionale
DALVIT

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 31 agosto 1962, n. 12.

Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo in annualità all'Istituto autonomo per le case popolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *dell'*11 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la costruzione di case popolari, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un contributo annuale di lire 10 milioni, per 35 anni, all'Istituto autonomo per le case popolari.

Art. 2.

Le annualità occorrenti per il pagamento del contributo previsto dal precedente art. 1, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa della Provincia a partire dall'esercizio 1963 e fino all'esercizio 1997.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale:
KESSLER

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1962, n. 8.

Modifiche alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 sull'ordinamento degli uffici e del personale della provincia di Bolzano ed alla legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4 concernente l'aggiunta di famiglia ai dipendenti provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *dell'*11 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dai seguenti:

« Al personale temporaneo spetta il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera d'assunzione durante il periodo di prova.

In caso di assunzione in ruolo il servizio precedentemente prestato quale temporaneo con mansioni analoghe viene riconosciuto nella misura massima di due anni a tutti gli effetti nella qualifica di inquadramento, salva la facoltà di risoluzione del rapporto d'impiego entro i termini e con le modalità previste dall'art. 33 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 33 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« La nomina del personale provinciale acquista carattere di stabilità dopo un anno di servizio di prova. I vincitori dei concorsi vengono assunti in servizio di prova entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria. Compiuto il periodo di prova, conseguono la nomina definitiva con decreto del Presidente, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione o della Giunta provinciale secondo le rispettive competenze. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Presidente della Giunta provinciale dichiara la risoluzione dell'impiego per esito negativo della prova ».

Art. 3.

L'art 103 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti tecnici del ruolo speciale dei servizi agrari ed agli agenti tecnici addetti alla guida di autovetture provinciali viene corrisposta una indennità non pensionabile di rischio pari a L. 10.000 (diecimila) mensili.

Agli agenti tecnici compete, inoltre, una indennità commisurata ai chilometri percorsi alla guida di autovetture.

L'ammontare pro chilometro ed i criteri di suddivisione sono determinati con delibera della Giunta provinciale ».

Art. 4.

All'art. 126 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità di cui al precedente comma non spetta in caso di dimissioni volontarie, destituzione o decadenza dall'impiego, salvo il caso di dimissioni volontarie del personale femminile che cessa dal servizio entro un anno dal contratto matrimonio o dalla nascita di figlio ».

Art. 5.

Gli allegati *E*, *F*, *G* ed *H* della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6 e successive modifiche sono sostituiti dagli allegati alla presente legge.

Il nuovo trattamento ivi stabilito decorre dal 1° aprile 1962. In sede di applicazione del nuovo trattamento economico si procede all'assorbimento degli assegni personali in godimento.

Per il personale che verrà assunto il trattamento economico di cui agli allegati *E* ed *F* è ridotto del 15 % durante il servizio di prova.

Art. 6.

Con decorrenza 1° aprile 1962 le quote di aggiunta di famiglia per i dipendenti di cui all'art. 1 della legge provinciale 2 marzo 1960, n. 4 sono elevate a L. 10.000 (diecimila) lorde mensili per persona a carico nei casi in cui spetta la quota normale ed a L. 7.500 (settemilacinquecento) lorde mensili per persona a carico nei casi in cui spetta la quota ridotta, ferme restando le altre norme vigenti circa l'accertamento del carico.

Art. 7.

Con decorrenza 1° aprile 1962 al personale direttivo e di concetto del ruolo speciale dei servizi tecnici addetto all'Assessorato ai lavori pubblici viene riconosciuto il diritto ad un'indennità per progettazione, direzione dei lavori e conseguenti operazioni delle opere pubbliche della Provincia. La indennità è commisurata all'1% del consuntivo delle opere e sarà ripartita secondo le norme che verranno fissate con apposito regolamento.

Art. 8.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge viene provveduto con gli stanziamenti previsti dagli articoli 13, 36, 40, 83, 87-*bis*, 96 e 108 del bilancio del corrente esercizio sufficientemente disponibili e con quelli corrispondenti dei bilanci degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 27 agosto 1962

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Vice Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

ALLEGATO *E*
(ruoli provinciali)

Ruolo speciale e tabella stipendi del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

Posti	Qualifiche	Stipendi iniziali lordi suscettibili di 14 aumenti biennali del 3,50 per cento e del 15° aumento dell'1 per cento
—	—	—
	Carriera direttiva:	
1	Direttore reparto medico-micrografico	L. 2.535.000
1	Direttore reparto chimica	» 2.535.000
1	Coadiutore reparto medico-micrografico	» 1.959.000
1	Coadiutore reparto chimica	» 1.959.000
1	Assistente reparto medico-micrografico	» 1.656.000
1	Assistente reparto chimica	» 1.389.000 (per i primi due anni di servizio)
	Carriera di concetto:	
6	Preparatori	L. 1.218.000
	Preparatori aggiunti	» 1.116.000
	Carriera esecutiva:	
2	Vigili sanitari di 1ª classe	L. 1.083.000
2	Vigili sanitari	» 966.000
	e vigili sanitari aggiunti	» 807.000

Durante il periodo di prova il trattamento tabellare di cui sopra è ridotto del 15%.

ALLEGATO *F*

Trattamento economico complessivo lordo annuo del personale provinciale

Gerarchia prov.le	Carriere	Qualifiche	Stipendi lordi annui iniziali suscettibili di 14 aumenti biennali del 3,50 per cento e del 15° aumento dell' 1 %
—	—	—	—
I		Segretario della Giunta provinciale	L. 3.591.000
II	Direttiva	Vice Segretario della Giunta provinciale - Capo gabinetto - Capi ripartizione - Ispettore Enti locali	» 2.682.000
III	Direttiva	Segretari capo - Ingegneri capo - Ispettori capo . . .	» 2.154.000
IV	Direttiva e di concetto	Segretari di 1ª classe - Ingegneri od architetti di 1ª classe - Ispettori di 1ª classe - Ragionieri capo e segretario economo - Geometri capo - Assistente sociale capo	» 1.824.000
V	Direttiva e di concetto	Segretari - Ingegneri od architetti - Ispettori - Ragionieri od impiegati di concetto principali - Geometri o periti edili principali - Periti o esperti principali - Assistenti sociali principali	» 1.527.000
VI	di concetto	Ragionieri od impiegati di concetto - Geometri o periti edili - Periti od esperti - Assistenti sociali	» 1.341.000
VII	di concetto ed esecutiva	Ragionieri od impiegati di concetto aggiunti - Geometri o periti edili aggiunti - Periti od esperti aggiunti - Archivisti capo - Assistenti tecnici o disegnatori principali - Visitatrice sanitaria principale - Assistente sociale aggiunto	» 1.227.000
VIII	esecutiva	Applicati o stenodattilografi di 1ª classe - Assistenti tecnici e disegnatori di 1ª classe - Visitatrici sanitarie di 1ª classe	» 1.083.000
IX	esecutiva	Applicati o stenodattilografe - Assistenti tecnici e disegnatori - Visitatrici sanitarie	» 966.000
X	esecutiva	Applicati e stenodattilografi aggiunti - Assistenti tecnici e disegnatori aggiunti - Visitatrici sanitarie aggiunte	» 807.000
		Personale ausiliario	
I	D	Commesso capo - Telefonista capo - Agenti tecnici principali	» 966.000
II	D	Telefonisti di 1ª classe - Commessi di 1ª classe - Custodi di 1ª classe - Bidelli di 1ª classe - Agenti tecnici capo	» 927.000
III	D	Telefonisti - Commessi - Bidelli - Custodi - Agenti tecnici	» 819.000
		Cantonieri provinciali . . .	» 690.000

ALLEGATO *G*

Titoli di studio richiesti per l'accesso alle singole carriere od a singole qualifiche dei ruoli provinciali

A) *Carriera direttiva*:

Ruolo amministrativo: Laurea in legge, in scienze economiche, scienze politiche e commerciali o titolo equipollente.

Ruolo speciale dei servizi tecnici: Laurea in ingegneria od architettura ed abilitazione all'esercizio professionale.

Ruolo speciale dei servizi agrari: Laurea in scienze agrarie o forestali.

B) *Carriera di concetto*:

Ruolo amministrativo: Diploma di ragioniere per i posti di ragioniere o diploma di istituto di scuola media di II grado od equipollente per i posti di impiegati di concetto.

Ruolo speciale dei servizi tecnici: Diploma di geometra o diploma di perito edile industriale.

Ruolo speciale dei servizi agrari: Diploma di perito agrario.

Ruolo speciale dei servizi sociali: Diploma di assistente sociale.

C) *Carriera esecutiva*:

Ruolo amministrativo: Diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Ruolo speciale dei servizi tecnici: Diploma di scuola media inferiore ad indirizzo tecnico.

Ruolo speciale dei servizi agrari: Diploma di scuola media inferiore ad indirizzo agrario.

Ruolo speciale dei servizi sociali: Diploma di assistente sanitaria visitatrice o diploma di puericultrice.

D) *Carriera ausiliaria*:

Certificato di compimento della V classe elementare.

ALLEGATO *H*

Trattamento di missione al personale della provincia di Bolzano

A) *Indennità di trasferta*:

Al personale della provincia di Bolzano, comandato in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 15 km, spettano le indennità di trasferta di cui all'unita tabella. Nessuna indennità è dovuta per le missioni diurne di durata inferiore alle 5 ore, per le missioni compiute nella località di abituale dimora o nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, e per le missioni in località distanti meno di 8 km, dalla sede dell'ufficio collegate da regolari servizi di linea.

L'indennità è ridotta del 30% per i giorni di missione eccedenti i 17 compiuti nello stesso mese e del 25% per le missioni in località distanti meno di 15 km.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, la indennità di trasferta è ridotta rispettivamente di 1/3 o della metà; qualora si fruisce gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta ad 1/3.

Tabella dell'indennità di trasferta spettante al personale dell'Amministrazione provinciale

Misura forfettaria delle indennità di missione per servizi aventi la durata:

Grado provinciale e personale assimilabile	da 5 ad 8 ore o missioni notturne inferiori a 8 ore	da 8 a 24 ore	oltre le 24 ore (1)	classe di viaggio
—	—	—	—	—
I - II	1.150	2.600	5.400	I
III - IV - V	900	2.300	4.725	I
VI - VII	700	1.700	3.600	II
VIII - IX - X	600	1.500	3.150	II
Grado D	550	1.300	2.700	II

(1) L'indennità spetta per ogni 24 ore di assenza dalla sede (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) nonchè per lo eccedente periodo non inferiore alle 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo.

Per missioni fuori del territorio della Regione nonchè per missioni all'estero le indennità di trasferta di cui sopra sono aumentate del 20%.

Per gli agenti tecnici addetti alla guida delle autovetture per trasporto persone l'indennità di trasferta di cui sopra è aumentata del 30% per missioni all'estero.

B) *Rimborso di viaggio*:

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sugli altri mezzi di trasporto di linea e per la classe di diritto stabilita da l'allegata tabella.

Ai dipendenti con qualifiche non inferiori a segretario capo o equiparate (grado III della gerarchia provinciale) spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. E' ammesso l'uso dei treni rapidi ed, in relazione alla distanza, l'uso dell'aereo, se preventivamente autorizzato dal Presidente della Giunta provinciale.

Per i percorsi compiuti a piedi in zone sprovviste di strade camionabili è liquidata un'indennità chilometrica di lire 100 (cento) al km. Non si computano le frazioni di km.

Al personale che per la natura delle sue funzioni abbia frequente necessità di recarsi in missione è consentito l'uso di un proprio automezzo per tutte le destinazioni entro il territorio della Regione non raggiungibili con i mezzi di trasporto di linea o quando l'uso di tali mezzi comporterebbe gravi perdite di tempo od intralci nell'espletamento del servizio. La relativa autorizzazione è concessa in via generica dall'Assessore competente, su proposta del capo ripartizione, previa dichiarazione scritta dell'interessato dalla quale risulta che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo proprio e verso comprova di aver contratto assicurazione per R.C. per massimali non inferiore a lire 25.000.000 rispettivamente lire 15.000.000 e lire 5.000.000.

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti provinciali di usare il proprio automezzo solo nei casi in cui nell'esclusivo interesse del servizio non sia possibile l'uso dei normali mezzi di linea. In sede di apposizione del visto sulle tabelle di liquidazione, il superiore competente deve convalidare l'osservanza di tale obbligo e controllare l'esattezza del chilometraggio indicato.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio può essere concessa anche per missioni singole e saltuarie alle condizioni di cui sopra. La relativa autorizzazione deve essere richiesta preventivamente su apposito modulo all'Assessore competente od, in sua assenza, qualora vi sia urgenza al capo ripartizione competente.

Per missioni fuori del territorio della Regione l'eventuale uso del proprio automezzo deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente della Giunta provinciale.

Per l'uso del proprio automezzo sono liquidate le seguenti indennità chilometriche:

motocicli	L. 14 nette al km.
automobili fino a 800 cc.	» 27 » » »
automobili oltre 800 cc.	» 32 » » »

Le distanze chilometriche si misurano in base alle distanze legali dalla sede dell'ufficio al luogo di destinazione. Per viaggi con mezzi propri è consentito un arrotondamento non superiore al 10% delle distanze legali per i percorsi compiuti entro il luogo di destinazione.

C) *Autorizzazione e liquidazione delle missioni*:

Le singole missioni di servizio devono essere preventivamnte autorizzate dall'Assessore o dal capo ripartizione competente, su apposito modulo. Le missioni fuori del territorio della regione devono essere preventivamente autorizzate dal Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'Assessore o capo ripartizione competente

La liquidazione delle indennità di trasferta e del rimborso spese di viaggio ha luogo mensilmente in base a distinta da compilarsi su apposito modulo. Sulla distinta devono essere indicati esattamente il giorno e l'ora di inizio ed il giorno e l'ora di fine della missione, il preciso luogo di destinazione, la causale della missione, le spese di viaggio sostenute, rispettivamente il chilometraggio compiuto con mezzo proprio od a piedi. La distinta deve essere controfirmata dall'Assessore o Capo ripartizione competente, il quale è tenuto a controllare l'esattezza delle indicazioni e del chilometraggio percorso. Alla distinta devono essere allegate le autorizzazioni e le pezze giustificative delle spese di viaggio.

D) *Forfettizzazione dell'indennità per missioni*:

Per le missioni a carattere periodico e per quelle da compiersi con particolare frequenza, la Giunta provinciale è autorizzata a fissare e liquidare una indennità fissa mensile comprensiva sia della indennità di trasferta che del rimborso spese di viaggio, sulla base delle misure previste per le singole missioni.

E) *Missioni agli autisti*:

Al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione provinciale addetto alla guida delle autovetture per trasporto persone spetta il seguente trattamento di missione:

a) per ciascun servizio fuori sede di durata superiore alle 24 ore spetta il trattamento normale di missione previsto dalla allegata tabella per il personale del gruppo *D*. Le frazioni superiori alle 8 ore si computano per intere;

b) per ciascun servizio fuori sede di durata inferiore alle 24 ore, qualora l'assenza dalla sede avvenga fra le ore 12 e 14 o fra le ore 19 e 21, sarà corrisposto l'importo fisso netto per pasto di lire 700; inoltre verrà corrisposta un'indennità di pernottamento di lire 1000 qualora il servizio venga eseguito per non meno di 6 ore in orario notturno compreso fra le ore 22 e le ore 8 del giorno successivo;

c) spetta inoltre al personale della carriera ausiliaria addetto al servizio di autista il seguente compenso lordo per il servizio svolto in giorni festivi in aggiunta a quanto spettante ai sensi dei precedenti punti:

lire 500 per servizio festivo inferiore alle 5 ore;
lire 1000 per servizio festivo tra le 5 e le 8 ore;
lire 1500 per servizio festivo oltre le 8 ore.

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 27 agosto 1962, n. 9.
Addestramento professionale dei lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 38 *del* 18 *settembre* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla formazione professionale per l'esercizio di attività lavorative nei vari settori della produzione si provvede mediante l'istruzione professionale e l'addestramento professionale.

L'istruzione professionale è impartita nelle scuole professionali per apprendisti, di cui alla legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 e negli istituti professionali. L'addestramento professionale è effettuato a mezzo dei corsi di addestramento professionale.

Art. 2.

Al fine di contribuire alla piena occupazione dei residenti nella provincia mediante l'addestramento professionale, la Giunta provinciale promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale in relazione alle carenze di qualificazione rilevate dal Centro di orientamento professionale, di cui alla legge provinciale 10 novembre 1960, n. 10, alle esigenze dello sviluppo economico ed in attuazione delle direttive contenute nel piano provinciale di coordinamento, di cui alla legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, secondo le norme della presente legge.

Art. 3.

E' istituito l'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale dei lavoratori. L'Ufficio è competente per la attuazione della presente legge, ivi compresa l'assistenza ai lavoratori, per meglio raggiungere le finalità della legge medesima.

L'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunica mensilmente all'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale dei lavoratori le iscrizioni nelle liste di collocamento a norma dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 4.

I corsi di addestramento professionale hanno carattere teorico e pratico e comprendono esercitazioni con applicazione degli addestramenti in attività produttive aventi carattere formativo ed attinenti ai mestieri oggetto dei corsi.

I corsi di addestramento professionale devono essere istituiti presso appositi centri: per Centro di addestramento professionale si intende un complesso di locali, attrezzature e personale destinati allo svolgimento di tale attività. Per lo svolgimento dei corsi devono essere utilizzate con preferenza le sedi ed i mezzi didattici degli istituti professionali e delle scuole per apprendisti provinciali, ove esistano, e, d'intesa con l'autorità scolastica competente, le sedi ed i mezzi didattici di altre scuole pubbliche.

I corsi di addestramento professionale possono essere organizzati dall'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale, da Comuni, da Consorzi di comuni, da associazioni di lavoratori o da enti allo scopo qualificati, che gestiscono direttamente Centri di addestramento professionale attrezzati per lo svolgimento di tale attività.

Art. 5.

I corsi di addestramento professionale si concludono con l'accertamento, a mezzo di apposito esame, del grado di preparazione conseguito dai lavoratori che vi hanno partecipato.

I Comuni, i Consorzi di comuni, le associazioni di lavoratori o gli enti allo scopo qualificati devono chiedere allo Ufficio provinciale per l'addestramento professionale dei lavoratori la designazione di un delegato esperto nella materia oggetto del corso, che presenzi agli esami finali. Il superamento degli esami viene attestato da apposito certificato controfirmato dal delegato dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale.

In conformità all'attestato di cui sopra, la qualificazione o specializzazione conseguita deve essere iscritta nel libretto personale del lavoro. La qualificazione o specializzazione professionale ottenuta nei corsi di cui alla presente legge equivale a quella prevista all'art. 15 della legge statale 29 aprile 1949, n. 264, al fine della preferenza nell'avviamento al lavoro. La qualificazione o specializzazione conseguita non equivale alla idoneità conseguita dall'apprendista mediante il tirocinio nell'azienda e la frequenza delle scuole professionali per apprendisti; in particolare, non costituisce prova della capacità professionale richiesta per l'esercizio professionale di impresa artigiana.

Art. 6.

Sono ammessi ai corsi di addestramento professionale, di cui alla presente legge, coloro che hanno raggiunto l'età di lavoro, siano iscritti nelle liste di collocamento e non siano obbligati quali apprendisti a frequentare le scuole professionali relative.

I nominativi degli ammessi ai corsi sono comunicati dall'Ufficio provinciale, ove occorra, ai Comuni competenti per il rilascio del libretto personale del lavoro ed all'Ufficio del lavoro e della massima occupazione per la relativa annotazione, unitamente alle domande di iscrizione nelle liste di collocamento di coloro che non risultino ancora iscritti, per la relativa iscrizione. Non possono essere ammessi ad un ulteriore corso di addestramento coloro che non risultino regolarmente iscritti nelle liste di collocamento per tutto il periodo intermedio.

Art. 7.

L'iscrizione dei lavoratori ai corsi di addestramento professionale avviene, su domanda degli interessati, all'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale che, d'intesa con la direzione dei corsi, provvede alla selezione e all'ammissione ai corsi secondo criteri di orientamento professionale elaborati dal servizio provinciale di orientamento professionale ed approvati dal Comitato per la formazione professionale.

Le operazioni relative agli accertamenti di orientamento professionale, comunque indispensabili in caso di esclusione dai corsi, vengono effettuati dal personale del Servizio di orientamento professionale della Provincia o di Centri di psicologia del lavoro riconosciuti dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la formazione professionale.

Art. 8.

Spetta alla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la formazione professionale e l'Ispettore provinciale per la formazione professionale:

a) approvare le materie di insegnamento, il numero annuale delle ore per ciascuna materia ed i programmi di esame in relazione alle qualifiche o specializzazioni alle quali i corsi devono abilitare;

b) approvare annualmente il piano organico che coordina tutte le iniziative in materia di orientamento, formazione ed elevazione professionale allo scopo di rendere effettivo per tutti il diritto a ricevere una formazione professionale adeguata;

c) deliberare in base al piano organico l'istituzione di corsi in proprio, autorizzarne l'istituzione da parte di Comuni, di Consorzi di comuni, di associazioni di lavoratori o di enti allo scopo qualificati, previo riconoscimento della idoneità dei relativi Centri di addestramento professionale, e stabilirne la durata e le modalità organizzative.

I corsi di addestramento professionale sono sottoposti al controllo dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale mediante ispezioni da eseguirsi almeno una volta al mese da parte di personale qualificato. L'andamento didattico è sottoposto alla vigilanza dell'ispettore provinciale per la formazione professionale da esercitarsi d'intesa con l'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale.

La Giunta provinciale può, previa contestazione dei rilievi, revocare in qualunque momento l'autorizzazione data o sospendere gli esami subordinandoli alla ripetizione del corso.

Art. 9.

Ai lavoratori maggiorenni disoccupati ed agli appartenenti maggiorenni a famiglie di piccoli imprenditori agricoli, il reddito complessivo delle quali non superi le lire 720.000 annue, avviati ai relativi corsi di addestramento professionale, spetta per ogni giornata di effettiva attività un assegno di presenza, le cui misure entro un minimo di lire 300 ed un massimo di lire 1500 saranno stabilite nel regolamento, con riguardo al carico ed alla sede della famiglia, alla percezione della indennità e del sussidio straordinario di disoccupazione ed alle prestazioni assistenziali di cui all'ultima parte dell'art. 10.

I lavoratori, che senza giustificato motivo non frequentano i corsi di addestramento professionale cui sono stati avviati, decadono dal diritto di percepire l'assegno di presenza, di cui alla presente legge. Possono essere esclusi durante il corso coloro che, a giudizio della direzione, dimostrano scarso rendimento.

I lavoratori avviati ai corsi sono assicurati contro gli infortuni del lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite su richiesta della Provincia dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Fino a quando non sarà emanato l'ordinamento definitivo del personale addetto all'istruzione e all'addestramento professionale, al personale addetto ai corsi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 12 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3.

Art. 10.

E' costituito il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori. Il finanziamento a carico del fondo è determinato tenendo conto delle spese relative:

al pagamento degli assegni giornalieri di presenza stabiliti a favore dei lavoratori aventi diritto e delle borse di studio a favore degli allievi istruttori, che partecipano ai corsi suddetti;

al pagamento dei compensi dovuti al personale addetto ai corsi ed al trattamento previdenziale e assistenziale ad esso applicabile ai sensi delle disposizioni in vigore;

agli oneri derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

all'acquisto del materiale didattico e per le esercitazioni pratiche e degli utensili di rapido consumo occorrenti per la attuazione del programma tecnico-didattico;

agli oneri necessari per l'organizzazione dei singoli corsi;

alle operazioni di orientamento professionale;

alle attività assistenziali svolte direttamente o per conto dell'Ufficio addestramento professionale lavoratori, per meglio raggiungere le finalità della presente legge.

Art. 11.

Al fondo per l'addestramento profesisonale dei lavoratori affluiscono:

a) i contributi stabiliti a favore del fondo nei contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore della categoria di lavoratori prevista nel singolo contratto;

b) i contributi di enti pubblici anche internazionali, di associazioni e privati;

c) il ricavo della vendita dei beni derivanti dall'attività addestrativa. Le modalità della vendita o cessione di tali beni saranno stabilite dal regolamento.

Il fabbisogno finanziario complessivo, previsto nel preventivo e non coperto con le entrate di cui al comma precedente, viene integrato dalla Provincia nella misura prevista da apposito stanziamento nel bilancio provinciale.

Entro il mese di settembre di ciascun anno l'Assessore competente, sentito il Comitato provinciale per l'addestramento professionale, predispone il conto preventivo per l'anno finanziario seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo riguardante l'anno precedente, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, che ne dà comunicazione al Consiglio.

La deliberazione della Giunta provinciale può limitarsi all'approvazione, con riferimento ai singoli stanziamenti del fondo, dei programmi di attività proposti dall'Assessore competente, sentito il Comitato provinciale, con l'elencazione delle spese relative nell'importo presunto, dando facoltà all'Assessore di determinare in via definitiva le spese medesime.

Art. 12.

Il finanziamento delle spese elencate all'art. 10 è effettuato mediante anticipazioni disposte dall'Assessore competente, soggette a rendiconto, a favore dei singoli gestori delle attività, di cui all'articolo succitato.

I gestori dovranno trasmettere all'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale dei lavoratori i rendiconti relativi alla gestione dei corsi effettuati, corredati da una relazione intesa ad illustrare anche i risultati tecnici dei corsi stessi, entro trenta giorni dalla loro ultimazione.

Le norme relative alla revisione dei rendiconti saranno stabilite dal regolamento.

Art. 13.

L'art. 15 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, è sostituito dall'articolo presente e da quello successivo:

« E' costituito il Comitato provinciale per la formazione professionale quale organo consultivo della Provincia per tutti i settori e gradi della formazione ed elevazione professionale.

Il Comitato adempie alle funzioni attribuitegli da leggi e regolamenti ed esprime parere:

a) sul coordinamento di tutte le iniziative in materia di orientamento, formazione ed elevazione professionale nella Provincia;

b) sui programmi di studio;

c) su tutte le questioni riguardanti la formazione professionale.

Art. 14.

Il Comitato provinciale per la formazione professionale è composto:

a) dai membri della Giunta provinciale cui sono assegnati gli istituti professionali, le scuole professionali per gli apprendisti ed i corsi di addestramento professionale;

b) da due consiglieri provinciali, eletti dal Consiglio, che non siano membri di Giunta;

c) dal dirigente dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale;

d) dal dirigente del Servizio provinciale di orientamento professionale;

e) dal dirigente dell'Ufficio provinciale per le scuole professionali per apprendisti;

f) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o da un suo delegato;

g) dal capo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato;

h) da quattro rappresentanti degli imprenditori nominati esperti in materia di formazione professionale, scelti da una terna designata la ciascuna organizzazione provinciale, di cui uno del settore artigiano, uno del settore industriale, uno del settore commercio ed industria alberghiera, uno del settore agricoltura;

i) da quattro rappresentanti dei lavoratori esperti in materia di formazione professionale nominati, scelti da una terna designata da ciascuna organizzazione provinciale.

La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel Consiglio provinciale.

Il Comitato si suddivide in sottocomitati per la deliberazione su oggetti definiti, secondo il regolamento interno deliberato dal Comitato ed approvato dalla Giunta provinciale.

I componenti del Comitato sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale. Il Comitato è presieduto alternativamente da uno dei membri della Giunta provinciale, che ne fanno parte.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva nominato dalla Giunta provinciale ».

Disposizioni transitorie e finali

Art. 15.

Fino ad avvenuta disciplina organica del personale addetto alla formazione professionale, la Giunta provinciale può incaricare gli ispettori provinciali per l'istruzione professionale di cui all'articolo 14 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, della ispezione dei corsi di addestramento professionale, di cui alla presente legge. Le ispezioni sono disposte dall'Assessore competente, al quale gli ispettori riferiscono.

Gli insegnanti delle scuole professionali per apprendisti sono obbligati, su deliberazione della Giunta provinciale, ad insegnare nei corsi di addestramento professionale, di cui alla presente legge, fino al raggiungimento di 24 ore settimanali. A coloro, i quali con l'insegnamento nei corsi di addestramento raggiungono le 18 ore settimanali, si applica il terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, sostituendo al grado V ivi indicato il grado VII, di cui alla tabella *F* allegata alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive variazioni.

Art. 16.

In provincia di Bolzano le attribuzioni del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, costituito con legge dello Stato 7 gennaio 1929, n. 7, e successive variazioni, in materia di addestramento professionale, ivi compresi i corsi liberi di istruzione tecnica di cui all'art. 1, lettera *a*) della legge citata, sono svolti dalla Provincia.

Il capo II del titolo IV della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dalla presente legge, salvi il primo ed il quarto comma dell'art. 52. Non si applicano altresì le altre norme contrarie od incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

Art. 17.

Alla gestione del fondo di cui all'art. 11 della presente legge ed a quella del fondo di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3 concernente l'istruzione professionale degli apprendisti si applicano gli articoli 326 e 327 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 18.

Per la prima applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962, la quota integrativa della Provincia al fondo per l'addestramento professionale viene stabilita in lire 40 milioni stanziati all'art. 74 del bilancio di previsione 1962. Per gli esercizi successivi sarà provveduto allo stanziamento della quota integrativa con apposito articolo in sede di approvazione del bilancio preventivo della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 27 agosto 1962

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, p. *il Commissario del Governo nella Regione*: PUGLISI

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 30 novembre 1962, n. 2048.

Approvazione del secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige, per l'esercizio finanziario 1962.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 50 *del* 4 *dicembre* 1963)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge n. 87 presentato dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige al Consiglio regionale in data 3 ottobre 1962, concernente il «secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1962»;

Viste le modifiche apportate al disegno di legge dalla Commissione legislativa delle finanze e patrimonio, come risulta dalla relazione del 17 ottobre 1962;

Visto il verbale della seduta del 30 ottobre 1962 nella quale il Consiglio regionale ha proceduto all'esame del provvedimento;

Considerato che, nella votazione finale, detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige nonchè l'art. 19 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'approvazione del citato provvedimento di variazione con le modifiche apportate dalla suddetta Commissione.

Decreta:

E' approvato il secondo provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per lo esercizio finanziario 1962, quale risulta dai documenti allegati.

Roma, addì 30 novembre 1962

Il Ministro: TAVIANI

Secondo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1962

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1962 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *A*.

Art. 2.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 43 milioni a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa Regionale Antincendi a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni. L'importo di lire 43 milioni viene inscritto al cap. n. 49 della parte passiva del bilancio.

Art. 3.

Per la concessione di contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni «pro loco» a sensi della legge regionale 23 agosto 1958, n. 18, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 8 milioni, che si inscrive al cap. n. 132 dello stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale è autorizzata, a sensi dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, l'ulteriore spesa di lire 140 milioni per la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento (cap. n. 149) e di lire 50 milioni per la concessione di contributi nella misura massima del 70 per cento (cap. n. 150).

Art. 5.

Per la copertura delle spese occorrenti per la concessione dell'assegno mensile di cui alla legge regionale 22 agosto 1962, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1962, a carico del cap. n. 175/*ter* l'assegnazione di lire 5 milioni alla Provincia di Trento e di lire 5.500.000 alla Provincia di Bolzano.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 7.

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1962 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*.

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

In aumento:

ENTRATA ORDINARIA

Proventi netti di aziende e gestioni autonome

Cap. n. 9. — Avanzo di gestione della Cassa regionale antincendi	L.	1.629.661
Compartecipazioni		
Cap. n. 13. — Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei 9/10 dell'importo del canone annuo per la concessione di grande derivazione di acque pubbliche . . .	L.	895.000.000
ENTRATA STRAORDINARIA		
Rimborsi e concorsi nelle spese		
Cap. n. 26/XV. — Somma assegnata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sugli stanziamenti degli esercizi 1960-61 e 1961-62 per gli interventi da effettuare nel territorio della Regione a sensi dell'art. 20, 1° comma della legge 2 giugno 1961, n. 454	»	160.000.000
Cap. n. 27. — Assegnazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo da ripartire tra gli E.P.T., ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 28. — Entrate a termini dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, ecc. . . .	»	15.000.000
Accensione di debiti		
Cap. n. 38/*bis* (*di nuova istituzione*). — Ricavo del mutuo da accendere a sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 17	»	641.500.000
Totale . . .	L.	1.728.129.661

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *in diminuzione*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Fondi speciali

Cap. n. 52. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . . L. 26.000.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. n. 54. — Spese, contributi e sussidi per conferenze, assistenza tecnica ai contadini, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 58. — Spese e contributi per incoraggiare il miglioramento delle coltivazioni arboree ed erbacee, ecc. . . . . . » 3.375.000

SPESA STRAORDINARIA

ENTI LOCALI

Accensione di crediti

Cap. n. 190. — Fondo per l'anticipazione delle rette di spedalità, ecc. . . . . » 25.000.000

Totale . . . L. 55.375.000

b) *in aumento*:

SPESA ORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese per gli organi e servizi generali

Cap. n. 1. — Spese per il Consiglio regionale . . . . . L. 25.000.000

Cap. n. 3. — Spese per viaggi del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori » 3.000.000

Cap. n. 10. — Spese per pubblicazioni di carattere specifico sull'economia regionale. Spese e contributi per indagini, studi, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 16. — Spese di assistenza e beneficenza di carattere eccezionale . . . » 2.000.000

Oneri generali

Cap. n. 18. — Spese per l'amministrazione e la manutenzione ordinaria dei beni patrimoniali . . . . L. 1.000.000

Spese comuni a tutti gli Assessorati

Cap. n. 20. — Personale della Regione e personale di altre Amministrazioni in servizio presso l'Amministrazione regionale: stipendi ed altri assegni di carattere continuativo, ecc. (Legge regionale 25 luglio 1962, n. 13) L. 3.000.000

Cap. n. 23/*bis*. — Oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale . . » 420.000.000

Cap. n. 25. — Indennità e rimborso spese per missioni e trasferimenti, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 26. — Somma da corrispondere in dipendenza della estensione al personale della Regione ed alle rispettive famiglie delle agevolazioni e concessioni speciali, ecc. . » 9.400.000

Cap. n. 32. — Spese per le paghe al personale addetto alla pulizia degli uffici, ecc. . » 3.000.000

Cap. n. 33. — Compensi, indennità e rimborso spese a componenti commissioni, comitati, ecc. . . . . L. 20.000.000

Cap. n. 34. — Spese per il funzionamento degli uffici centrali: cancelleria, ecc. . » 2.500.000

Cap. n. 37. — Spese per il funzionamento degli uffici periferici: cancelleria, stampati, ecc. . . . . . » 4.000.000

Cap. n. 38. — Spese per acquisto, rinnovo, riparazione e manutenzione mobili, macchine per scrivere, ecc. . . . . . » 10.000.000

Spese diverse

Cap. n. 44. — Spese casuali . . . . L. 104.661

Servizio antincendi

Cap. n. 49. — Assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi . . . . L. 43.000.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. n. 56. — Spese e contributi per manifestazioni e pubblicazioni interessanti l'agricoltura, la caccia e la pesca, ecc. . . . L. 6.500.600

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 67. — Spese per lavori di manutenzione ordinaria delle opere idraulico-forestali, ecc. . . . . L. 8.500.000

Demanio forestale

Cap. n. 70. — Spese per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro degli operai del Demanio forestale . . . L. 6.000.000

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Trasporti

Cap. n. 73. — Spese, contributi e sussidi per studi e progetti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali, ecc. . . . L. 500.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 75. — Assistenza ai lavoratori, ai disoccupati, agli emigranti ed ai rimpatriati anche a mezzo di enti, associazioni ed istituti L. 10.000.000

Cap. n. 76. — Contributi e sussidi ad istituzioni, enti ed associazioni con finalità di assistenza e beneficenza . . . . . . » 10.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Cap. n. 78. — Spese e contributi per l'acquisto di apparecchi per minorati e bisognosi L. 3.000.000

Cap. n. 79. — Spese, contributi e sussidi per iniziative dirette alla formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale sanitario ed infermieristico-ospedaliero, ecc. . » 500.000

SPESA STRAORDINARIA

FINANZE E PATRIMONIO

Spese diverse

Cap. n. 86-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese di registrazione del contratto di mutuo di L. 641.500.000 autorizzato con l'art. 7 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 17 . . L. 11.000.000

Oneri generali

Cap. n. 88. — Spese e contributi per la esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali. Spese per l'acquisto e la costruzione di immobili, ecc. . L. 30.000.000

AGRICOLTURA E COOPERAZIONE

Agricoltura

Cap. n. 105-XIV — Sussidi a favore di cooperative, enti di colonizzazione, consorzi di bonifica, ecc., a termini dell'art. 20, primo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 L. 160.000.000

Cooperazione

Cap. n. 108. — Sussidi straordinari alle federazioni delle cooperative agricole e alle associazioni agricole di produttori e per l'attività di sviluppo e incremento della cooperazione . . . . . L. 20.000.000

ECONOMIA MONTANA E FORESTE

Economia montana

Cap. n. 114. — Spese di progettazione di opere forestali, indagini, studi, ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 115. Spese per vivai forestali, per rimboschimenti e piantagioni a scopi di propaganda forestale, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 116. — Spese e contributi per combattere parassiti e malattie delle piante forestali, ecc. » 500.000

Cap. n. 119. — Spese per opere di rimboschimento e difesa dalle valanghe . . » 7.500.000

Cap. n. 120. — Spese per l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, ecc. . . » 40.000.000

Demanio forestale

Cap. n. 122. — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento, di sistemazione di terreni e boschi, opere di miglioramento, ecc. . » 1.000.000

COMMERCIO E CREDITO

Commercio

Cap. n. 124. — Spese, contributi e sussidi per iniziative intese a promuovere ed incrementare le attività commerciali, ecc. . . L. 5.000.000

INDUSTRIA E TURISMO

Industria

Cap. n. 129. — Spese, contributi e sussidi per promuovere ed incrementare la produzione industriale, ecc. . . . . L. 7.000.000

Turismo

Cap. n. 131. — Somma da ripartire tra gli Enti provinciali per il turismo . L. 15.000.000

Cap. n. 132. — Contributi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, ecc » 8.000.000

Cap. n. 137. — Contributi e sussidi per manifestazioni sportive di interesse turistico L. 4.000.000

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Lavori pubblici

Cap. n. 149. — Contributi nella misura massima del 50 per cento per l'esecuzione di lavori pubblici, ecc. » 140.000.000

Cap. n. 150. — Contributi nella misura massima del 70 per cento per l'esecuzione di lavor ipubblici, ecc. L. 140.000.000

Cap.n. 151. — Spese per la costruzione in Trento della sede degli Organi e degli uffici regionali (art. 2 legge regionale 1° settembre 1962, n. 17) (prima quota) » 300.000.000

Cap. n. 152. — Spese per la costruzione in Bolzano della nuova caserma dei vigili del fuoco (art. 3 legge regionale 1° settembre 1962, n 17) (prima quota) . . » 10.000.000

Cap. n. 153 (*Modificata la denominazione*). — Spese per la costruzione e l'attrezzatura delle Terme regionali di Levico (art. 5 legge regionale 1° settembre 1962, n. 17) » 216.000.000

Cap. n. 154. — Spese per la costruzione della sede della « Piccola Opera Divina Misericordia di Levico, istituto di rieducazione per minorenni (art. 4 legge regionale 1° settembre 1962, n. 17) (prima quota) . . » 12.000.000

ENTI LOCALI

Assistenza sociale

Cap. n. 160. — Contributi per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e per impianti igienico-sanitari, tecnologici e di riscaldamento di edifici destinati alla assistenza . L. 15.000.000

PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'

Assistenza sanitaria e ospedaliera

Cap. n. 165. — Contributi e sussidi all'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo ed alla O.N.M.I., ecc. L. 1.000.000

Cap. n. 168. — Contributi e sussidi ad ospedali,consorzi, istituti pubblici di cura e altri enti per il miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ecc. . . . » 7.000.000

Previdenza e assicurazioni sociali

Cap. n. 175-*ter* (*di nuova istituzione*). — Spese per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra o di servizio (legge regionale 22 agosto 1962, n. 14) . . . L. 10.500.000

FINANZE E PATRIMONIO

Partecipazioni azionarie

Cap. n. 182-*bis* (*di nuova istituzione*). — Spese per la sottoscrizione di ulteriori quote di capitale della Società per azioni « Autostrada del Brennero » (art. 1 legge regionale 1° settembre 1962, n. 17) (prima quota) L. 103.500.000

INDUSTRIA E TURISMO

Accensione di crediti

Cap. n. 188. — Fondo per la concessione di mutui diretti al potenziamento del patrimonio alberghiero	L.	15.000.000
Totale	L.	1.783.504.661

c) Nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa viene inserito il seguente:

Cap. n. 175-*bis*. — Spesa per la corresponsione di un assegno mensile ai vecchi lavoratori.

TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1962

ENTRATA

In aumento:

Avanzo dell'esercizio 1961	L.	1.629.661
Art. 1. — Contributi sui premi di assicurazione	»	2.000.000
Art. 2. — Assegnazione integrativa della Regione	»	43.000.000
Totale	L.	46.629.661

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Contributi integrativi ai Corpi permanenti:

Al Corpo permanente di Trento	L.	7.000.000		
Al Corpo permanente di Bolzano	»	6.000.000		
			L.	13.000.000
Art. 3. — Indennità temporanee e permanenti e risarcimento danni di cui all'art. 33, lettera *b*) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24			»	2.000.000
Art. 4. — Contributi a favore dei Corpi volontari dei vigili del fuoco			»	30.000.000
Art. 6. — Avanzo di gestione da versare alla Regione			»	1.629.661
Totale			L.	46.629.661

Allegato 1 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento per l'esercizio finanziario 1962

ENTRATA

Avanzo dell'esercizio 1961	L.	3.374.485
Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	»	7.000.000
Totale	L.	10.374.485

SPESA

Art. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	L.	5.000.000
Art. 2. — Assegno integrativo di cui allo art. 12 della legge regionale 24 agosto 1954, n. 24	»	85.000
Art. 6. — Compensi, indennità e rimborso spese per servizi e prestazioni, ecc.	»	400.000
Art. 8. — Spesa per l'assistenza sanitaria e religiosa	»	150.000
Art. 9. — Manutenzione corredo del personale	»	200.000
Art. 10. — Spese per la mensa comune	»	300.000
Art. 12. — Spese di funzionamento: cancelleria, stampati, ecc.	»	200.000
Art. 13. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche	»	100.000
Art. 14. — Acquisto, rinnovo, manutenzione e riparazione di mobili, macchine per scrivere, ecc.	»	400.000
Art. 15. — Manutenzione e riparazione ordinaria di macchine e materiali di soccorso, ecc.	»	400.000
Art. 19. — Acquisto e rinnovo dell'equipaggiamento, corredo, ecc.	»	500.000
Art. 20. — Acquisto e rinnovo e manutenzione straordinaria dell'elicottero, degli automezzi, ecc.	»	1.739.485
Totale	L.	10.374.485

Allegato 2 alla TABELLA C

Tabella di variazioni al bilancio del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano per l'esercizio finanziario 1962

ENTRATA

Avanzo dell'esercizio 1961	L.	1.072.391
Art. 2. — Contributo integrativo della Cassa regionale antincendi	»	6.000.000
Totale	L.	7.072.391

SPESA

Art. 1. — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	L.	4.930.000
Art. 2. — Assegno integrativo di cui allo art. 12 della legge regionale 24 agosto 1954, n. 24	»	35.000
Art. 6-*bis* (*di nuova istituzione*). — Indennità ai vigili ausiliari di leva	»	100.000
Art. 7. — Spese per l'assistenza sanitaria e religiosa	»	150.000
Art. 9. — Spese per la mensa comune	»	660.000
Art. 12. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche	»	150.000
Art. 19. — Acquisto, rinnovo e manutenzione straordinaria degli automezzi, motomezzi, ecc.	»	1.047.391
Totale	L.	7.072.391

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1962, n. 20.

Facoltà ai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano di assumere impegni nel corrente esercizio finanziario a carico dello stanziamento di lire 200 milioni autorizzato con la legge regionale 24 agosto 1960, n. 12, per l'esercizio finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 18 *dicembre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I limiti di spesa per la concessione di contributi per lo acquisto e l'apprestamento di aree destinate all'insediamento di stabilimenti industriali, a sensi della legge regionale 24 agosto 1960, n. 12, sono fissati per l'anno finanziario 1963 come appresso:

per la provincia di Trento . . . . L. 100.000.000
per la provincia di Bolzano . . . » 100.000.000

Art. 2.

Ai Presidenti delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano è data facoltà di assumere impegni nel corrente esercizio finanziario, con le modalità previste dalla legge regionale 24 agosto 1960, n. 12, a carico degli importi di cui all'articolo precedente, fermo restando che i pagamenti connessi ai detti impegni non potranno essere ordinati prima che abbia inizio l'esercizio del bilancio 1963.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 dicembre 1962

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1962, n. 21.

Istituzione di un corso speciale per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte forestali al grado di vicebrigadiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 18 *dicembre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'avanzamento delle guardie e guardie scelte a vicebrigadiere del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali di cui alla lettera *H*) allegata alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, è fatto sulla base della idoneità conseguita con la frequenza con profitto, ad un corso speciale da istituirsi dall'Amministrazione regionale.

L'avanzamento al grado di vicebrigadiere non potrà essere conferito, se non dopo compiuti i sei anni di servizio nel Corpo forestale, ivi compreso l'analogo servizio prestato presso lo Stato.

Art. 2.

La sede, la durata, le modalità per la partecipazione al concorso, nonchè le materie di insegnamento saranno determinate con regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Per gli interessati di lingua tedesca, i corsi verranno svolti in provincia di Bolzano e l'insegnamento verrà impartito in lingua tedesca, da docenti per i quali la lingua materna sia quella tedesca.

Al corso sono ammessi tutti coloro che posseggono le condizioni previste dalla legge.

Art. 3.

Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogato l'art. 2 della legge regionale 5 settembre 1960, n. 14.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'esercizio in corso, con i fondi iscritti al cap. 113 dello stato di previsione della spesa della Regione e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 dicembre 1962

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1962, n. 22.

Norme per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, a favore dei lavoratori addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio, e per la concessione di un contributo della Regione alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 18 *dicembre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai lavoratori addetti ai servizi domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e ai lavoratori a domicilio, soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche nella misura e nei limiti di cui beneficiano i lavoratori dell'industria e del commercio in forza della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il diritto alle prestazioni di cui al precedente comma si acquisisce automaticamente per tutto il periodo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2.

Le seguenti prestazioni sanitarie sono estese:

a) l'assistenza medico-chirurgica, generica e specialistica, l'assistenza ostetrica e pediatrica, l'assistenza farmaceutica ed ospedaliera, ai familiari degli addetti ai servizi personali e domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, nonchè dei lavoratori a domicilio;

b) l'assistenza sanitaria integrativa, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento, ai lavoratori a domicilio, nonchè ai familiari dei predetti lavoratori.

Art. 3.

Le seguenti prestazioni economiche sono, altresì, estese:

a) l'indennità giornaliera di malattia, agli addetti ai servizi personali e domestici, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e ai lavoranti a domicilio;

b) l'assegno funerario ed il sussidio straordinario agli addetti ai servizi personali e domestici, agli apprendisti, agli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento ed ai lavoranti a domicilio, nonchè ai familiari dei predetti lavoratori.

Art. 4.

L'indennità giornaliera di malattia, dovuta ai lavoratori di cui al punto *a*) del precedente art. 3, è corrisposta nella misura del 50 per cento della retribuzione media convenzionale di cui al successivo art. 8.

Art. 5.

Ai fini della presente legge sono considerati familiari dei lavoratori addetti ai servizi domestici, degli apprendisti, degli addetti ai cantieri scuola e di rimboschimento e dei lavoratori a domicilio, quelli previsti dall'art. 24 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Le prestazioni sanitarie ed economiche dovute ai lavoratori e loro familiari, a cui si riferisce la presente legge, sono corrisposte con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria e del commercio.

Art. 7.

Le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono quelle previste dalle corrispondenti leggi dello Stato.

I datori di lavoro sono obbligati a fornire alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento le notizie necessarie per l'accertamento e l'iscrizione dei propri dipendenti, nonchè per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti alle Casse stesse.

Art. 8.

Agli effetti del calcolo delle prestazioni economiche di cui al precedente art. 3 e dei contributi dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori di cui alla presente legge, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate le retribuzioni medie convenzionali con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Art. 9.

La Regione contribuisce all'estensione ed ai miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche previste dalla presente legge, per mezzo di uno stanziamento annuo di bilancio a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e Trento, affinchè queste possano provvedere alla erogazione delle prestazioni.

Art. 10.

Il contributo della Regione, di cui al precedente art. 9 è ripartito fra le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è demandata la materia della previdenza sociale.

Art. 11.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata un'analoga legge dello Stato.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle singole prestazioni sanitarie ed economiche raggiunga ma non superi la misura prevista dalla presente legge.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 20 agosto 1954, n. 25 e nel regolamento per la sua esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 aprile 1957, n. 33 e nelle loro successive modificazioni ed integrazioni, che siano contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.

Art. 13.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1962.

Il contributo da erogare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ai sensi del precedente art. 9, è fissato per l'esercizio finanziario 1962 in lire 5 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 dicembre 1962

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1962, n. 23.
Norme per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, a favore dei lavoratori dell'agricoltura e per la concessione di un contributo della Regione alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 52 *del* 18 *dicembre* 1962)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai lavoratori dell'agricoltura, soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, è riconosciuto il diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche, nella misura e nei limiti di cui beneficiano i lavoratori dell'industria in forza della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il diritto alle prestazioni di cui al precedente comma si acquisisce automaticamente per tutto il periodo di protezione assicurativa, che inizia con la data di assunzione al lavoro e termina dopo 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 2.

Le esguenti prestazioni sanitarie sono estese:

a) l'assistenza farmaceutica, a tutti i giornalieri e compartecipanti, ai coloni e mezzadri, nonchè ai familiari dei salariati fissi ed assimilati, dei giornalieri e compartecipanti, dei coloni e mezzadri;

b) l'assistenza medico-chirurgica generica, ostetrica e pediatrica, specialistica, l'assistenza ospedaliera e quella integrativa, ai familiari di tutti i giornalieri e compartecipanti, nonchè dei coloni e mezzadri.

Art. 3.

Le seguenti prestazioni economiche sono, altresì, estese:

a) l'indennità giornaliera di malattia, ai coloni e mezzadri;

b) l'assegno funerario ed il sussidio straordinario, ai mezzadri e coloni, nonchè ai familiari dei salariati fissi ed assimilati, dei giornalieri e compartecipanti, dei coloni e mezzadri.

Art. 4.

L'assistenza sanitaria e l'assistenza economica per parto sono erogate alle lavoratrici dell'agricoltura, comprese quelle appartenenti alla categoria dei mezzadri e coloni, nella misura e nei limiti di cui beneficiano le lavoratrici dell'industria, in forza della legge 26 agosto 1950, n. 860, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

L'indennità giornaliera di malattia, dovuta ai lavoratori dell'agricoltura, è corrisposta nella misura pari al 50 per cento della retribuzione media convenzionale di cui al successivo art. 9.

Art. 6.

Ai fini della presente legge sono considerati familiari dei lavoratori dell'agricoltura, quelli previsti dall'art. 24 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Le prestazioni sanitarie ed economiche dovute ai lavoratori dell'agricoltura (assicurati diretti) ed ai loro familiari (assicurati indiretti), sono corrisposte con le modalità vigenti per i lavoratori dell'industria.

Art. 8.

Le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro della agricoltura, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono quelle previste dalle corrispondenti leggi dello Stato.

Nei confronti dei datori di lavoro, le cui aziende agricole sono poste al di sopra dei 700 m s.l.m., si applicano le esenzioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè le agevolazioni vigenti per le aziende agricole delle altre Province.

I datori di lavoro sono obbligati a fornire alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento le notizie necessarie per l'accertamento e la iscrizione dei propri dipendenti, nonchè per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti alle Casse stesse.

Art. 9.

Agli effetti del calcolo delle prestazioni economiche previste dalla presente legge e dei contrbuti, dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, sono determinate le retribuzioni medie convenzionali dei lavoratori dell'agricoltura con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate.

Art. 10.

La Regione assume a suo carico l'onere derivante dalla estensione e dai miglioramenti delle prestazioni sanitarie ed economiche a favore dei lavoratori dell'agricoltura e dei loro familiari, mezzadri e coloni compresi, previsti dalla presente legge, concedendo un contributo annuo alle Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, con le norme previste dai successivi articoli 11 e 13.

Art. 11.

Il contributo della Regione, di cui al precedente art. 10, è ripartito tra le Casse mutue provinciali di malattia di Bolzano e di Trento, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è demandata la materia della previdenza sociale e della sanità.

Art. 12.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata un'analoga legge dello Stato.

Qualora la legge dello Stato dovesse prevedere agevolazioni meno favorevoli, la presente legge conserverà vigore solo con carattere integrativo, in modo che il cumulo delle singole prestazioni sanitarie ed economiche raggiunga ma non superi la misura prevista dalla presente legge.

Art. 13.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1963.

Il contributo da erogare alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, a sensi del precedente art. 10, è fissato per l'esercizio finanziario 1963 in lire 240 milioni.

Al relativo onere si provvede mediante apposito stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del contributo regionale sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 dicembre 1962

Il Presidente della Giunta Regionale
DALVIT

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1962, n. **14.**

Ulteriore partecipazione al capitale della S.p.A. « Autostrada del Brennero ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 53 *del* 25 *dicembre* 1962)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Trento è autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale della S.p.A. « Autostrada del Brennero », fino alla concorrenza di lire 57.500.000.

Art. 2.

Per la copertura dell'onere di lire 57.500.000, è autorizzata l'accensione di un mutuo passivo di pari importo al tasso annuo non superiore al sette per cento, da estinguersi in dieci annualità costanti posticipate scadenti il 31 dicembre di ogni anno a partire dall'esercizio finanziario 1963.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962, viene introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Art. n. 61-*bis*. — Mutuo da contrarre per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale della S.p.A. « Autostrada del Brennero » . L. 57.500.000

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1962, viene introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Art. n. 158-*bis*. — Spesa per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale della S. p. A. « Austostrada del Brennero » . . . . . L. 57.500.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto: *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(7368)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

(2151036) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.